



ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

del 5 - 6 settembre 2022

**Relazione del Consiglio di Amministrazione
sulle materie all'Ordine del Giorno**

Approvata dal Consiglio di Amministrazione

del 21 luglio 2022

Sommario

<i>PREMESSA</i>	3
AVVISO DI CONVOCAZIONE.....	4
PARTE STRAORDINARIA.....	9
1. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI REVO S.P.A. IN ELBA ASSICURAZIONI S.P.A. E CONNESSA ADOZIONE DEL TESTO DI STATUTO SOCIALE DELLA SOCIETA' INCORPORANTE, INCLUSA LA PREVISIONE DELL'ATTRIBUZIONE DI DIRITTI DI ASSEGNAZIONE REVO INSURANCE S.P.A.	10
PARTE ORDINARIA.....	19
2. RINNOVO DELL' AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 2357 E SS. DEL CODICE CIVILE.	20

Allegati:

Allegato sub A) – Progetto di Fusione

Allegato sub B) – Statuto Post Fusione

Allegato sub C) – Regolamento dei Diritti di Assegnazione REVO Insurance S.p.A.

PREMESSA

Il presente documento ("Relazione"), recante le relazioni approvate dal Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 5 settembre 2022 in prima convocazione o, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 6 settembre 2022, viene messo a disposizione secondo le modalità e i termini previsti a norma dell'art. 26 del Regolamento degli Emittenti Euronext Growth Milan.

La presente Relazione, unitamente ai documenti ad essa allegati, è a disposizione del pubblico presso la sede sociale di REVO S.p.A. ("Società") e consultabile sul sito internet all'indirizzo www.revo-spac.com nella sezione "Investor Relations/Assemblea degli Azionisti/Assemblea del 5 – 6 settembre 2022".

* * *

AVVISO DI CONVOCAZIONE

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

I Signori Azionisti di REVO S.p.A. (di seguito la "**Società**"), titolari di azioni ordinarie sono convocati in Assemblea, in seduta Straordinaria e Ordinaria, presso lo studio notarile ZNR Notai in Via Metastasio n. 5, 20123 Milano per il giorno 5 settembre 2022, alle ore 18:30, in prima convocazione o, se non fosse raggiunto in tale giorno il numero legale, **in seconda convocazione, per il giorno 6 settembre 2022 alle ore 15:30, presso il Centro "Copernico Isola for S32", in via F. Sasseti n. 32, 20124 Milano** per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria

1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di REVO S.p.A. in Elba Assicurazioni S.p.A. e connessa adozione del testo di statuto sociale della società incorporante, inclusa la previsione dell'attribuzione di diritti di assegnazione REVO Insurance S.p.A..

Parte Ordinaria

2. Rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. del Codice Civile.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Sono legittimati ad intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto.

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione effettuata nei confronti della Società da un soggetto che si qualifichi come "intermediario" ai sensi della disciplina applicabile, rilasciata da quest'ultimo prendendo come riferimento le evidenze risultanti al termine della giornata contabile del **25 agosto 2022**, vale a dire il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (c.d. **record date**), in conformità a quanto previsto dall'art. 83-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF").

Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente alla suddetta record date non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea; pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni ordinarie solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea. Le comunicazioni degli intermediari alla Società sono effettuate in conformità alla normativa vigente.

Per agevolare l'accertamento della loro legittimazione a prendere parte ai lavori assembleari, i partecipanti sono pregati di esibire la copia della comunicazione effettuata alla Società che l'intermediario abilitato, in conformità alla normativa vigente, è tenuto a mettere a loro disposizione.

DELEGHE DI VOTO

Ogni soggetto che abbia diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea a norma dell'art. 2372 codice civile nonché delle altre disposizioni, anche regolamentari, applicabili.

È possibile utilizzare alternativamente la formula di delega inserita in calce alla comunicazione rilasciata dall'intermediario abilitato oppure il fac simile di modulo di delega pubblicato sul sito internet della Società www.revo-spac.com nella sezione Investor Relations/Assemblea degli Azionisti/Assemblea del 5 – 6 settembre 2022.

Le deleghe dovranno essere esibite all'atto dell'accredito in assemblea, in originale e accompagnate dalla fotocopia di un valido documento d'identità del delegante e, nel caso di persona giuridica, da documento comprovante i poteri di delega in capo al delegante medesimo.

In alternativa, la delega può essere notificata elettronicamente, in anticipo, mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo revo@pecserviziotitoli.it, unitamente a fotocopia di un valido documento d'identità del delegante e, nel caso di persona giuridica, da documento comprovante i poteri di delega in capo al delegante medesimo.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, ma comunque entro la fine del terzo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 5 settembre 2022 mediante invio di comunicazione indirizzata alla Funzione Corporate and Regulatory Affairs a mezzo mail all'indirizzo societario@revo-spac.com ovvero tramite posta elettronica certificata all'indirizzo revo-spac@legalmail.it.

La domanda deve essere corredata con i dati anagrafici del richiedente. La legittimazione all'esercizio del diritto di porre domande è attestata da una comunicazione rilasciata dall'intermediario depositario.

La Società verifica la legittimazione del richiedente e la pertinenza delle domande pervenute alle quali dà risposta al più tardi in occasione dell'Assemblea stessa. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Il capitale della Società ammonta a Euro 23.055.000,00, suddiviso in n. 22.300.000 azioni ordinarie e n. 710.000 azioni speciali, tutte senza indicazione del valore nominale.

Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società mentre le azioni speciali sono prive del diritto di voto.

Alla data del presente avviso di convocazione la Società detiene, n. 101.300 azioni proprie rappresentative dello 0,454% % del capitale sociale della Società.

Lo Statuto sociale è disponibile sul sito internet www.revo-spac.com, nella sezione Corporate Governance/Documenti Societari.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea, in particolare la relazione del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, incluse le relative proposte deliberative, e l'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea eventualmente prevista dalla normativa vigente nonché il modulo di delega per partecipare all'Assemblea sono messi a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede della Società, a disposizione degli Azionisti che intendano prenderne visione con facoltà di ottenerne copia.

Tali documenti saranno altresì resi disponibili sul sito internet della Società www.revo-spac.com, nella sezione Investor Relations/Assemblea degli Azionisti/Assemblea del 5 – 6 settembre 2022.

In caso si intenda reperire copia di predetti documenti recandosi presso la sede della Società, al fine di meglio organizzare e gestire l'accesso ai locali dell'azienda, si prega di voler comunicare, con almeno 24 ore di preavviso, la volontà di accesso mediante mail all'indirizzo: societario@revo-spac.com.

* * *

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società (www.revo-spac.com, nella sezione Investor Relations/Assemblea degli Azionisti/Assemblea del 5 – 6 settembre 2022), sul meccanismo di stoccaggio delle informazioni autorizzato dalla CONSOB denominato "1info" e sul quotidiano "Italia Oggi" del 5 agosto 2022.

PARTE STRAORDINARIA

1. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI REVO S.P.A. IN ELBA ASSICURAZIONI S.P.A. E CONNESSA ADOZIONE DEL TESTO DI STATUTO SOCIALE DELLA SOCIETA' INCORPORANTE, INCLUSA LA PREVISIONE DELL'ATTRIBUZIONE DI DIRITTI DI ASSEGNAZIONE REVO INSURANCE S.P.A..

Il Consiglio di Amministrazione informa che il progetto di fusione e lo statuto *post*-fusione della società risultante dalla fusione, cui in questa sede si fa espresso e integrale rinvio, è messo a disposizione degli Azionisti presso la sede della Società nonché sul sito internet della Società www.revo-spac.com, nella sezione Investor Relations/Assemblea degli Azionisti/Assemblea del 5 – 6 settembre 2022.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea per deliberare, in sede straordinaria, in merito al progetto di fusione per incorporazione (il "Progetto di Fusione") di REVO S.p.A. ("REVO" o la "Società Incorporanda" o anche la "Società") in Elba Assicurazioni S.p.A. ("Elba" o la "Società Incorporante"), secondo il testo approvato, in data 1 e 2 marzo 2022, rispettivamente, dal Consiglio di Amministrazione di Elba e della Società - allegato alla presente Relazione *sub* A) - e alla conseguente adozione di un nuovo testo di statuto della Società Incorporante, ivi inclusa l'adozione di un Regolamento sui Diritti di Assegnazione.

Progetto di Fusione

In particolare, il Progetto di Fusione disciplina un'operazione di fusione per incorporazione inversa e semplificata (la "Fusione"), in quanto la stessa sarà attuata mediante incorporazione di REVO nella società dalla stessa interamente controllata Elba. Le situazioni patrimoniali di riferimento sono costituite dai progetti di bilancio relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.

La Fusione comporta l'annullamento delle azioni ordinarie di REVO ("Azioni Ordinarie REVO"), dei diritti di assegnazione di REVO ("Diritti di Assegnazione REVO"), i quali saranno revocati dalle negoziazioni dall'Euronext Growth Milan nell'ambito dell'operazione, e delle azioni speciali di REVO

("Azioni Speciali REVO"), nonché delle azioni ordinarie di Elba ("Azioni Elba") e contestuale emissione, da parte della Società Incorporante, di azioni ordinarie, di diritti di assegnazione, i quali saranno ammessi a quotazione su Euronext Milan, mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e di azioni speciali da assegnare in sostituzione agli azionisti di REVO e ai detentori di Diritti di Assegnazione REVO come segue:

- ai titolari di Azioni Ordinarie REVO sarà assegnata n. 1 (una) Azione Ordinaria della Società Incorporante per ogni n. 1 (una) Azione Ordinaria REVO detenuta;
- ai titolari di Azioni Speciali REVO sarà assegnata n. 1 (una) Azione Speciale della Società Incorporante per ogni n. 1 (una) Azione Speciale REVO detenuta;
- ai portatori dei Diritti di Assegnazione REVO sarà emesso e assegnato n. 1 (uno) Diritto di Assegnazione della società Incorporante per ogni n. 1 (uno) Diritto di Assegnazione REVO detenuto.

Trattandosi di fusione per incorporazione inversa semplificata, la stessa non dà luogo a concambio azionario. Pertanto, anche sulla base dell'art. 2505 del Codice Civile, non si è reso necessario redigere la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio ai sensi dell'articolo 2501-*sexies* del Codice Civile né la relazione degli amministratori di cui all'art. 2501-*quinquies* del Codice Civile.

In conseguenza dell'efficacia della Fusione, l'intero capitale sociale di REVO sarà annullato senza concambio e le attività e le passività facenti capo alla stessa Società Incorporanda confluiranno nella Società Incorporante.

Il capitale sociale della Società Incorporante, per effetto della Fusione, sarà quindi costituito e rappresentato come segue:

Capitale Sociale	Azioni Ordinarie	Azioni Speciali
Euro 6.680.000,00	22.300.000 (*)	710.000 (*)

(*) *prive di valore nominale*

Non è previsto alcun conguaglio in denaro.

Gli effetti della Fusione decorreranno dalla data indicata nell'atto di fusione, che potrà coincidere o essere successiva a quella dell'ultima delle iscrizioni di cui all'articolo 2504-*bis* cod. civ., mentre le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante in via retroattiva, a decorrere dal primo giorno dell'esercizio sociale nel corso del quale si verificherà la Data di Efficacia (la "Data di Efficacia Contabile"). Parimenti, ai sensi dell'articolo 172, comma 9, del

D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, gli effetti fiscali della Fusione decorreranno in via retroattiva a partire dalla Data di Efficacia Contabile.

Si segnala che, ai sensi dell'articolo 201 del D. Lgs. n. 209/2005 e degli articoli 23 e ss. del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, la Fusione ha formato oggetto di specifica autorizzazione da parte dell'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, giusto provvedimento n. 0149006/22 rilasciato in data 27 luglio 2022.

L'efficacia della Fusione è inoltre subordinata all'avveramento delle seguenti condizioni:

- il rilascio da parte di Borsa Italiana S.p.A. del provvedimento di ammissione a quotazione sul mercato Euronext delle Azioni Ordinarie e dei Diritti di Assegnazione della Società Incorporante;
- il rilascio da parte di Consob del provvedimento di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo di ammissione alla quotazione sul mercato Euronext delle Azioni Ordinarie e dei Diritti di Assegnazione della Società Incorporante.

Statuto Post Fusione

Nel contesto della Fusione, verrà altresì adottato un nuovo testo di statuto sociale della società risultante dalla Fusione, il quale costituisce altresì allegato al Progetto di Fusione ("Statuto Post Fusione"), e che viene allegato alla presente Relazione *sub B*).

Lo Statuto Post Fusione riprende sostanzialmente le principali previsioni contenute nell'attuale statuto di REVO, già redatto e predisposto funzionalmente all'operazione di Business Combination con Elba e connessa quotazione della Società Incorporante sul mercato principale, con l'aggiunta di alcune previsioni richieste dalla normativa regolamentare che disciplina le imprese di assicurazione.

Le principali previsioni introdotte nello statuto di Elba, quale statuto della Società Incorporante risultante dalla Fusione, riguardano:

- la variazione della denominazione sociale in "REVO Insurance S.p.A." e in forma abbreviata "REVO S.p.A.";
- il trasferimento della sede legale a Verona;
- la proroga della durata della società;
- l'eliminazione del valore nominale delle azioni, la ripartizione del capitale sociale in azioni ordinarie ("Azioni Ordinarie") e azioni speciali ("Azioni Speciali") con caratteristiche del tutto

analoghe, rispettivamente, alle Azioni Ordinarie REVO e alle Azioni Speciali REVO (eccetto il diritto delle Azioni Speciali di presentare in assemblea ordinaria proposte e/o liste di candidati per la nomina dei componenti degli organi sociali, avuto riguardo alle specifiche disposizioni del TUF in tema di tutela delle minoranze e di disciplina del voto di lista);

- l'assegnazione di diritti di assegnazione disciplinati dal relativo "Regolamento Diritti di Assegnazione REVO Insurance S.p.A.", con caratteristiche del tutto analoghe ai diritti di assegnazione REVO, e la relativa previsione di emissione di azioni di compendio al servizio della conversione di diritti di assegnazione;
- il voto di lista per la nomina degli organi sociali in conformità alla disciplina applicabile alle società con strumenti finanziari quotati sul mercato Euronext Milan;
- l'introduzione delle indicazioni necessarie al rispetto delle norme in materia di equilibrio tra generi e requisiti di indipendenza degli amministratori secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile alle società con strumenti finanziari quotati sul mercato Euronext Milan;
- l'introduzione della figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Si precisa che lo statuto vigente della Società Incorporanda prevede – all'art. 10.3 – che le modificazioni *(i)* dell'art. 10 (*Assemblee – Competenze e Maggioranze*), *(ii)* dell'art. 5.1 (con riferimento alla mancata indicazione del valore nominale), *(iii)* dell'art. 5.3 (secondo il quale l'assemblea, a mezzo della necessaria modifica statutaria, potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione), *(iv)* dell'art. 5.8 (che individua le caratteristiche delle Azioni Speciali REVO e i diritti e prerogative alle stesse connessi, tra cui la facoltà, per i possessori, di presentare liste di candidati per la nomina degli organi sociali nonché il loro trattamento postergato per l'ipotesi di liquidazione della Società) nonché *(v)* delle caratteristiche dei Diritti di Assegnazione REVO, previste dal relativo Regolamento, siano approvate dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in qualunque convocazione, almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale con diritto di voto.

In coerenza con quanto previsto dalla Massima n. 21 della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, si ritiene quindi che la mancata previsione nello Statuto della Società Incorporante quale risultante dalla Fusione di disposizioni identiche a quelle richiamate nel suddetto art. 10.3 (con l'eccezione delle previsioni non applicabili) debba essere approvata dall'assemblea straordinaria della Società Incorporanda, chiamata all'approvazione del Progetto di Fusione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in qualunque convocazione, almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale con diritto di voto.

Pertanto, come chiarito nello Statuto Post Fusione, se l'approvazione del Progetto di Fusione avesse luogo, da parte dell'assemblea straordinaria della Società Incorporanda, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale con diritto di voto, le disposizioni del suddetto art. 10.3 non saranno replicate nello Statuto della Società Incorporante quale risultante dalla Fusione, mentre, se l'approvazione del Progetto medesimo avesse luogo con un quorum inferiore, tali disposizioni saranno invece replicate nello Statuto della Società Incorporante quale risultante dalla Fusione.

Si precisa ulteriormente che le disposizioni dell'art. 5.8 (iii) e, conseguentemente, dell'art. 5.8 (vi) a) dello statuto vigente della Società Incorporanda non saranno in ogni caso replicate nello Statuto della Società Incorporante quale risultante dalla Fusione. Tali disposizioni, rispettivamente prevedendo e presupponendo il diritto delle Azioni Speciali Revo – che sono azioni prive del diritto di voto – di presentare in assemblea ordinaria proposte e/o liste di candidati per la nomina dei componenti degli organi sociali, non risultano in linea con le previsioni dell'art. 147-ter del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 144-ter, lett. a) e b) del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti"), previsioni che devono intendersi riconoscere il diritto alla presentazione di liste alle sole azioni che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e a cui la Società Incorporante quale risultante dalla Fusione diverrà soggetta con la Fusione e contestuale quotazione su Euronext Milan.

Il Consiglio di Amministrazione della Società resta impegnato, qualora il Progetto di Fusione venga approvato dall'assemblea straordinaria della stessa, ma non con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale con diritto di voto, ad approvare, ai sensi dell'art. 16.4 dello statuto vigente della Società, l'eliminazione dei suddetti artt. 5.8 (iii) e 5.8 (vi) a) dello statuto medesimo, subordinatamente a, e con effetto da, l'efficacia della Fusione e la contestuale quotazione su Euronext della Società Incorporante quale risultante dalla Fusione.

Da ultimo, si conferma che la mancata previsione nello Statuto della Società Incorporante quale risultante dalla Fusione delle disposizioni dell'art. 5.8 (iii) e, conseguentemente, dell'art. 5.8 (vi) a) dello statuto vigente della Società Incorporanda, è stata approvata dall'assemblea delle Azioni Speciali REVO, ai sensi dell'art. 2376 del Codice Civile tenutasi lo scorso 5 aprile 2022.

Attribuzione di Diritti di Assegnazione REVO Insurance S.p.A. e relativo Regolamento

Occorre altresì precisare che, alla data del Progetto di Fusione nonché alla data dell'Assemblea, sono in circolazione totali n. 11.599.989 diritti di assegnazione denominati "Diritti di Assegnazione REVO

S.p.A.” (“Diritti di Assegnazione REVO”), disciplinati dal relativo “Regolamento dei Diritti di Assegnazione REVO S.p.A.”.

I Diritti di Assegnazione REVO incorporano il diritto di ricevere, a titolo gratuito, un numero di azioni di compendio REVO determinato in ragione del rapporto di assegnazione ai termini e alle condizioni di cui al Regolamento dei Diritti di Assegnazione REVO S.p.A.. In particolare, la data di assegnazione è prevista il 30 novembre 2022, in coincidenza con il 1° (primo) anniversario della data di efficacia dell’operazione di Business Combination, perfezionatasi il 30 novembre scorso.

Orbene, per il caso in cui la Fusione abbia effetto entro il 30 novembre 2022 compreso, il Progetto di Fusione prevede l’emissione di totali n. 11.599.989 diritti di assegnazione della Società Incorporante da assegnare ai portatori dei Diritti di Assegnazione REVO in rapporto di n. 1 (uno) Diritto di Assegnazione della società Incorporante (nel loro complesso, i “Diritti di Assegnazione REVO Insurance”) per ogni n. 1 (uno) Diritto di Assegnazione REVO detenuto, e previo contestuale annullamento dei Diritti di Assegnazione REVO in circolazione.

Si allega, pertanto, alla presente Relazione *sub C*), per opportuna conoscenza e completezza documentale, il regolamento concernente la disciplina dei Diritti di Assegnazione REVO Insurance (il “Regolamento dei Diritti di Assegnazione REVO Insurance”) che disciplina i tempi, i termini e le modalità di esercizio dei medesimi in relazione al diritto incorporato negli stessi di ricevere a titolo gratuito azioni ordinarie della Società.

I Diritti di Assegnazione REVO Insurance, di cui verrà richiesta l’ammissione alle negoziazioni su Euronext STAR Milan, saranno immessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli, in regime di dematerializzazione ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, circoleranno separatamente dalle azioni cui sono stati abbinati a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext STAR Milan e saranno liberamente trasferibili.

A servizio dei Diritti di Assegnazione REVO Insurance dovrà essere deliberata, conformemente a quanto previsto nello Statuto Post Fusione, l’emissione di massime n. 2.320.000 azioni ordinarie di compendio, senza indicazione del valore nominale, senza aumento del capitale sociale (“Azioni di Compendio”), da riservarsi all’esercizio dei corrispondenti Diritti di Assegnazione REVO Insurance.

I titolari dei Diritti di Assegnazione REVO Insurance avranno infatti il diritto di ricevere, a titolo gratuito, un numero di Azioni di Compendio determinato in ragione del rapporto di assegnazione pari a 1 (una) Azione di Compendio ogni 5 (cinque) Diritti di Assegnazione REVO Insurance, ai termini e alle condizioni di cui al Regolamento dei Diritti di Assegnazione REVO Insurance.

Qualora, diversamente, la Fusione abbia efficacia dopo il 30 novembre 2022, e per il caso in cui, a quella data, in ossequio alle previsioni dello statuto di REVO e del Regolamento dei Diritti di Assegnazione REVO S.p.A., si sia già dato corso, per parte di REVO, all'assegnazione delle azioni ordinarie REVO a beneficio dei titolari di Diritti di Assegnazione REVO, tale specifica previsione in tema di Diritti di Assegnazione REVO Insurance, inserita nello Statuto Post Fusione, risulterebbe superata dagli eventi e implicherebbe l'automatico adeguamento del testo dello Statuto Post Fusione con riguardo al numero di azioni ordinarie senza valore nominale di cui si compone il capitale sociale della Società Incorporante (invariato nella sua consistenza), che verrebbe incrementato in ragione dell'accresciuto numero di azioni ordinarie REVO a seguito di esercizio dei Diritti di Assegnazione REVO, nonché l'eliminazione della previsione statutaria di cui all'articolo 5.2 (i) in tema di diritti di assegnazione e connessa emissione di Azioni di Compendio nonché dei riferimenti ai Diritti di Assegnazione REVO Insurance di cui agli articoli 5.4, 5.6.4 e all'eventuale art. 12.2 dello Statuto Sociale Post Fusione.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione.

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di REVO,

- *esaminato il Progetto di Fusione per incorporazione di REVO S.p.A. in Elba Assicurazioni S.p.A. e il connesso Statuto Sociale Post Fusione;*
- *preso atto dell'autorizzazione alla Fusione rilasciata da IVASS in data 27 luglio 2022, ai sensi e per gli effetti dell'art. 201 e ss. del Codice delle Assicurazioni Private e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008;*
- *preso atto che il Progetto di Fusione è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi in data 28 luglio 2022 e quindi ivi iscritto in data 29 luglio 2022 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501 ter del Codice Civile;*
- *preso atto che il Progetto di Fusione è stato depositato presso la sede della Società, unitamente ai bilanci della stessa dalla data di costituzione della stessa Società, in data 29 luglio 2022 ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2501 ter e 2501 septies del Codice Civile nonché messo a disposizione sul sito internet della Società;*
- *preso atto della relazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti resa dal Consiglio di Amministrazione e dell'esposizione del Presidente,*

DELIBERA

- a) *di approvare il Progetto di Fusione per incorporazione di REVO S.p.A. in Elba Assicurazioni S.p.A. secondo il testo approvato dal Consiglio di Amministrazione delle società coinvolte, rispettivamente, in data 1 e 2 marzo 2022 e secondo quanto esposto nella relazione illustrativa;*
- b) *di approvare e adottare, con effetto a decorrere dalla data di efficacia civilistica della Fusione, il nuovo testo di Statuto Sociale come allegato al Progetto di Fusione;*
- c) *di approvare, per quanto occorrer possa e per quanto di competenza, l'emissione, subordinatamente all'efficacia della Fusione e contestuale ammissione alla quotazione delle azioni ordinarie della Società Incorporante sull'Euronext STAR Milan entro il 30 novembre 2022 compreso, da parte della Società Incorporante medesima di n. 11.599.989 Diritti di Assegnazione REVO Insurance da assegnare a favore dei soggetti individuati nel Regolamento Diritti di Assegnazione REVO Insurance, il tutto secondo le modalità e i termini indicati nello stesso. I Diritti di Assegnazione REVO Insurance saranno immessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione al fine della loro negoziazione sull'Euronext STAR Milan, e verranno assegnati gratuitamente;*
- d) *per il caso in cui la Fusione e connessa quotazione abbiano effetto dopo il 30 novembre 2022, di acconsentire, ora per allora, che vengano apportati, dagli organi sociali di Elba Assicurazioni a ciò delegati, i necessari e conseguenti adeguamenti al nuovo testo dello Statuto Sociale allegato al Progetto di Fusione, avuto riguardo all'incremento del numero delle azioni ordinarie prive di valore nominale di cui si comporrà, post fusione, il capitale sociale della Società Incorporante (e fermo il suo ammontare) nonché l'elisione di ogni previsione statutaria afferente ai Diritti di Assegnazione REVO Insurance e connessa emissione di azioni di compendio, di cui all'art. 5.2 (i) dello Statuto Sociale Post Fusione e dei riferimenti ai Diritti di Assegnazione REVO Insurance di cui agli artt. 5.4, 5.6.4 e all'eventuale art. 12.2 dello Statuto Sociale Post Fusione;*
- e) *di conferire al Consiglio di Amministrazione nonché al Presidente e all'Amministratore Delegato pro tempore in carica, in via disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega, ogni potere necessario al fine di dare esecuzione alle deliberazioni sopra assunte e provvedere alle pubblicazioni di legge del verbale assembleare e dello Statuto Sociale che entrerà in vigore contestualmente all'efficacia della fusione, con facoltà, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2365 del Codice Civile, di acconsentire ad apportare quelle modifiche, integrazioni o soppressioni, ulteriori a quelle previste nei precedenti punti d) ed e), di adeguamento a disposizioni normative e/o che fossero eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese e/o per l'ammissione alle negoziazioni sull'Euronext STAR Milan, da parte di qualsivoglia Autorità competente;*

f) di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato pro tempore in carica, in via disgiunta tra loro, i più ampi poteri per dare esecuzione alla deliberata Fusione e quindi stipulare – eventualmente anche in via anticipata, osservate le norme di legge, ed anche a mezzo di speciali procuratori e con l'espressa autorizzazione, per essi delegati e per i nominandi procuratori, a contrarre con se stessi quali rappresentanti della Società Incorporante – il relativo atto, stabilendone condizioni, modalità e clausole, determinando in esso la decorrenza degli effetti della fusione stessa nei limiti consentiti dalle leggi civili e fiscali, e comunque in conformità alla presenti deliberazioni.

PARTE ORDINARIA

2. RINNOVO DELL' AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 2357 E SS. DEL CODICE CIVILE.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea per deliberare, in sede ordinaria, in merito all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. del Codice Civile.

Si richiama quindi la determinazione già assunta dall'Assemblea degli Azionisti della Società in data 3 maggio 2021 in tema di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato e, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti e, in particolare, dei regolamenti applicabili sull'AIM Italia (ora Euronext Growth Milan), con particolare riferimento ai requisiti di flottante minimo e di parità di trattamento degli azionisti nonché della normativa in tema di disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del Codice Civile.

Si rammenta che tale autorizzazione all'acquisto di azioni proprie era prevista per la durata di 18 mesi dalla data della predetta assemblea e che, pertanto, la stessa risulta in scadenza il prossimo 3 novembre, mentre l'autorizzazione alla disposizione è richiesta senza limiti temporali, in conformità con la normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, in una o più soluzioni e con la gradualità ritenuta più opportuna nell'interesse della Società.

Ciò premesso, si propone, pertanto, all'Assemblea il rinnovo di predetta autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni per un ulteriore periodo di 18 mesi a far tempo dalla dell'Assemblea chiamata ad approvarla per un numero di azioni non eccedente il 20 % (venti per cento) del capitale sociale.

Le operazioni di acquisto saranno, quindi, effettuate nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e, in occasione dell'acquisto e dell'alienazione delle azioni proprie, saranno effettuate le necessarie appostazioni contabili in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.

Da ultimo, si precisa che l'acquisto di azioni ordinarie della Società dovrà essere eseguito nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti

*** **

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione.

"L'Assemblea Ordinaria,

preso atto della relazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti resa dal Consiglio di Amministrazione e dell'esposizione del Presidente,

DELIBERA

di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 del Codice Civile, l'acquisto e la disposizione di azioni proprie della Società, per il quantitativo, al prezzo, nei termini e con le modalità di seguito riportate:

-- l'acquisto può essere effettuato, in una o più volte, entro 18 mesi a far tempo dalla data odierna per un numero di azioni non eccedente il 20 % (venti per cento) del capitale sociale;

-- gli acquisti dovranno essere effettuati ad un prezzo per azione che non potrà discostarsi, né in diminuzione, né in aumento, per più del 20% (venti per cento) rispetto alla media dei prezzi di riferimento registrati dal titolo nel giorno precedente ogni singola operazione;

-- l'acquisto dovrà essere effettuato in osservanza delle prescrizioni di legge nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato; le azioni saranno acquistate di volta in volta nei limiti e con le modalità ammessi dalle disposizioni normative e regolamentari e dalle disposizioni, anche emesse dalle autorità di vigilanza, di volta in volta vigenti;

-- le azioni proprie così acquistate potranno essere cedute, sia direttamente che per il tramite di intermediari, e senza limiti temporali, secondo le finalità e con le modalità ammesse dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili, compreso l'utilizzo di azioni proprie al servizio di uno o più piani di incentivazione, oppure - ove consentito - quale magazzino nell'ambito di operazioni di acquisizione ovvero a servizio di eventuali emissioni di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società, od anche per sostenere la liquidità del titolo conferendo al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, ogni occorrente potere per effettuare gli acquisti e le cessioni e, in generale, per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche ottemperando a

quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti;

-- gli atti dispositivi, ed in particolare di vendita delle azioni proprie potranno essere effettuati al prezzo o, comunque, secondo criteri e condizioni determinati dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo antecedente all'operazione e al migliore interesse dell'Emittente; in ogni caso gli atti dispositivi effettuati (i) mediante operazioni in denaro, dovranno essere effettuati nella Borsa di quotazione e/o fuori Borsa e dovranno avvenire ad un prezzo non superiore né inferiore al 20 per cento rispetto alla media dei prezzi di riferimento registrati dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione; ovvero (ii) dovranno essere effettuati mediante operazioni di scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione non in denaro, ed in tal caso, potranno avvenire senza limiti di prezzo."

ALLEGATO SUB A) – PROGETTO DI FUSIONE

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

DI

REVO S.P.A.

IN

ELBA ASSICURAZIONI S.P.A.

(REDATTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 2501- TER E SS. COD. CIV.)

01/02 marzo 2022

PROGETTO DI FUSIONE

MEDIANTE INCORPORAZIONE DI REVO S.p.A. IN ELBA ASSICURAZIONI S.p.A.

Gli organi amministrativi di REVO S.p.A. ("REVO" o la "Società Incorporanda") e di Elba Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., in breve Elba Assicurazioni S.p.A. ("Elba" o la "Società Incorporante" e, congiuntamente alla Società Incorporanda, le "Società Partecipanti") hanno redatto ed approvato, ai sensi dell'articolo 2501-ter e ss. cod. civ., il presente progetto di fusione (il "Progetto di Fusione") relativo alla fusione per incorporazione di REVO nella controllata Elba (la "Fusione").

Poiché alla data del Progetto di Fusione la Società Incorporanda è proprietaria dell'intero del capitale della Società Incorporante, alla Fusione (c.d. "inversa") si applicherà l'articolo 2505 cod. civ. (disciplinante la c.d. "procedura semplificata") che comporta, *inter alia*, l'esenzione dalla redazione della relazione del Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo 2501-quinquies cod. civ. nonché della relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di concambio di cui all'articolo 2501-sexies cod. civ.

1. Tipo, denominazione sociale e sede delle società partecipanti alla Fusione

(i) Società Incorporante

Elba Assicurazioni S.p.A., società di diritto italiano, con sede legale in via Mecenate 90, 20138, Milano, capitale sociale Euro 6.680.000,00 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano – Monza – Brianza – Lodi n. 05850710962, R.E.A. MI 1878095, iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione tenuto da IVASS al n. 1.000167, appartenente al gruppo "Elba Assicurazioni" iscritto all'Albo Gruppi IVASS al n. 059, con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di REVO.

Alla data del Progetto di Fusione il capitale sociale è rappresentato da 668.000 (seicentossantottomila) azioni ("Azioni Elba"), del valore nominale di 10 (dieci) euro ciascuna, interamente detenute dalla Società Incorporanda.

(ii) Società Incorporanda

REVO S.p.A., società di diritto italiano, con sede legale in via Mecenate 90, 20138, Milano, capitale sociale Euro 23.055.000,00 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano – Monza – Brianza – Lodi n. 11653690963, R.E.A. MI 2616992, capogruppo del gruppo "Elba Assicurazioni" iscritto all'Albo Gruppi IVASS al n. 059.

Alla data del presente Progetto di Fusione il capitale sociale è rappresentato da n. 22.300.000 (ventiduemilionitrecentomila) azioni ordinarie ("Azioni Ordinarie REVO") e n. 710.000 (settecentodiecimila) azioni speciali ("Azioni Speciali REVO"), senza indicazione del valore nominale.

Si segnala, inoltre, che, alla data del Progetto di Fusione, sono in circolazione totali n. 11.599.989 diritti di assegnazione denominati "Diritti di Assegnazione REVO S.p.A." ("Diritti di Assegnazione REVO"), disciplinati dal relativo "Regolamento dei Diritti di Assegnazione REVO S.p.A."

Alla data del Progetto di Fusione, REVO non detiene azioni proprie.

2. Aspetti giuridici ed economici della Fusione

2.1 Premesse

(i) Le società partecipanti alla Fusione

Elba è una compagnia di assicurazione operante nei Rami Danni, autorizzata all'esercizio dell'attività con Provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008 e con Provvedimento ISVAP n. 0214274/16 del 16 novembre 2016.

REVO è una società costituita in forma di *special purpose acquisition company* (SPAC), ossia come società avente quale scopo la realizzazione di un'operazione di aggregazione ("**Operazione Rilevante**") e lo sviluppo di un'altra entità, da individuare previo svolgimento di un'attività di ricerca e selezione. A tal fine, REVO ha raccolto sul mercato risorse da destinare all'Operazione Rilevante e, dal 26 maggio 2021 le Azioni Ordinarie REVO e i Diritti di Assegnazione REVO sono stati ammessi alla negoziazione sul mercato Euronext Growth Milan (precedentemente denominato AIM Italia), gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("**Euronext Growth**").

In particolare, REVO è nata con l'obiettivo di individuare ed acquisire una società operante nel settore assicurativo al fine di dare vita, per effetto dell'Operazione Rilevante, ad un operatore assicurativo a forte vocazione *insurtech* e diventare *leader* nel segmento delle *specialty* principalmente al servizio delle PMI e nel nuovo settore dei rischi parametrici.

(ii) L'Operazione Rilevante

Ad esito dell'attività di ricerca e selezione condotta da REVO, in data 19 luglio 2021 quest'ultima ha sottoscritto con gli allora azionisti di Elba un accordo vincolante per l'acquisizione della totalità del capitale sociale di Elba. In data 30 novembre 2021 - intervenuta l'approvazione dell'Operazione da parte dell'Assemblea di REVO del 4 agosto 2021 nonché l'autorizzazione da parte dell'IVASS ai sensi degli articoli 68 e ss. del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, e non essendosi verificati i presupposti previsti dallo statuto sociale di REVO per l'avveramento della condizione risolutiva statutaria (in relazione alla quale si rinvia alla relazione del Consiglio di Amministrazione pubblicata in vista dell'Assemblea di Revo del 4 agosto 2021) - è stata perfezionata l'Operazione Rilevante mediante acquisizione ("**Acquisizione**"), da parte di REVO, dell'intero capitale sociale di Elba.

(iii) Motivazioni e caratteristiche della Fusione

La Fusione si colloca nel contesto dell'Operazione Rilevante che ha portato al perfezionamento dell'Acquisizione, costituendone il passaggio conclusivo, con l'obiettivo di conseguire la piena integrazione e razionalizzazione societaria, organizzativa e aziendale tra REVO ed Elba, che comporterà una semplificazione della struttura del gruppo e la riduzione delle spese e inefficienze derivanti dal mantenimento di separate entità societarie. Con l'attuazione della Fusione, la Società Incorporante sarà quotata sul mercato Euronext Milan ("**Euronext**").

2.2 Aspetti giuridici della Fusione

La Fusione sarà attuata mediante incorporazione di REVO nella società interamente controllata Elba, con annullamento delle Azioni Ordinarie REVO, delle Azioni Speciali REVO e dei Diritti di Assegnazione REVO nonché delle Azioni Elba e contestuale emissione nell'ambito della Fusione da parte della Società incorporante di azioni, ordinarie e speciali, e dei diritti di assegnazione, da assegnare in

sostituzione agli azionisti di REVO e ai detentori di Diritti di Assegnazione REVO, il tutto secondo quanto *infra* meglio specificato.

3. Statuto della Società Incorporante quale risultante dalla Fusione

Si segnala che, con l'approvazione del Progetto di Fusione, l'Assemblea Straordinaria della Società Incorporante adotterà lo statuto allegato al presente Progetto di Fusione sotto la lettera **A** ("**Statuto**"), il quale riflette, tra l'altro, le modifiche necessarie ed opportune ai fini dell'ammissione degli strumenti finanziari della Società Incorporante quale risultante dalla Fusione, sul mercato Euronext, gestito ed organizzato da Borsa Italiana S.p.A., nonché quelle collegate alle caratteristiche delle Azioni Ordinarie e Azioni Speciali e dei Diritti di Assegnazione come *infra* definiti. In particolare, lo Statuto della Società Incorporante quale risultante dalla Fusione, riporta, tra l'altro, le seguenti modifiche:

- la variazione della denominazione sociale in "REVO Insurance S.p.A." e in forma abbreviata "REVO S.p.A.";
- la variazione della sede legale, da Milano a Verona;
- la proroga della durata della società;
- l'eliminazione del valore nominale delle azioni, la ripartizione del capitale sociale in azioni ordinarie ("**Azioni Ordinarie**") e azioni speciali ("**Azioni Speciali**") con caratteristiche del tutto analoghe, rispettivamente, alle Azioni Ordinarie REVO e alle Azioni Speciali REVO (eccetto il diritto delle Azioni Speciali Revo di presentare in assemblea ordinaria proposte e/o liste di candidati per la nomina dei componenti degli organi sociali, per le ragioni di cui *infra*);
- l'assegnazione di diritti di assegnazione ("**Diritti di Assegnazione**") disciplinati dal relativo "Regolamento Diritti di Assegnazione REVO Insurance S.p.A." ("**Regolamento**"), con caratteristiche del tutto analoghe ai Diritti di Assegnazione REVO, e la relativa previsione di emissione di azioni di compendio al servizio della conversione dei Diritti di Assegnazione;
- il voto di lista per la nomina degli organi sociali in conformità alla disciplina applicabile alle società con strumenti finanziari quotati sul mercato Euronext;
- le previsioni necessarie al rispetto delle norme in materia di equilibrio tra generi e requisiti di indipendenza degli amministratori secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile alle società con strumenti finanziari quotati sul mercato Euronext;
- l'introduzione della figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Si precisa che lo statuto vigente della Società Incorporanda prevede – all'art. 10.3 – che le modificazioni (i) dell'art. 10 (*Assemblee – Competenze e Maggioranze*), (ii) dell'art. 5.1 (con riferimento alla mancata indicazione del valore nominale), (iii) dell'art. 5.3 (secondo il quale l'assemblea, a mezzo della necessaria modifica statutaria, potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione), (iv) dell'art. 5.8 (che individua le caratteristiche delle Azioni Speciali REVO e i diritti e prerogative alle stesse connessi, tra cui la facoltà, per i possessori, di presentare liste di candidati per la nomina degli organi sociali nonché il loro trattamento postergato per l'ipotesi di liquidazione della Società) nonché (v)

delle caratteristiche dei Diritti di Assegnazione REVO, previste dal relativo Regolamento, siano approvate dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in qualunque convocazione, almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale con diritto di voto.

In coerenza con quanto previsto dalla Massima n. 21 della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, si ritiene quindi che la mancata previsione nello Statuto della Società Incorporante quale risultante dalla Fusione di disposizioni identiche a quelle richiamate nel suddetto art. 10.3 (con l'eccezione delle previsioni non applicabili) debba essere approvata dall'assemblea straordinaria della Società Incorporanda, chiamata all'approvazione del presente Progetto di Fusione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in qualunque convocazione, almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale con diritto di voto.

Pertanto, come chiarito nello Statuto allegato sotto la lettera A, se l'approvazione del presente Progetto di Fusione avesse luogo, da parte dell'assemblea straordinaria della Società Incorporanda, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale con diritto di voto, le disposizioni del suddetto art. 10.3 non saranno replicate nello Statuto della Società Incorporante quale risultante dalla Fusione, mentre, se l'approvazione del Progetto medesimo avesse luogo con un quorum inferiore, tali disposizioni saranno invece replicate nello Statuto della Società Incorporante quale risultante dalla Fusione.

Si precisa ulteriormente che le disposizioni dell'art. 5.8 (iii) e, conseguentemente, dell'art. 5.8 (vi) a) dello statuto vigente della Società Incorporanda non saranno in ogni caso replicate nello Statuto della Società Incorporante quale risultante dalla Fusione. Tali disposizioni, rispettivamente prevedendo e presupponendo il diritto delle Azioni Speciali Revo – che sono azioni prive del diritto di voto – di presentare in assemblea ordinaria proposte e/o liste di candidati per la nomina dei componenti degli organi sociali, non risultano in linea con le previsioni dell'art. 147-ter del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**") e dell'art. 144-ter, lett. a) e b) del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("**Regolamento Emittenti**"), previsioni che devono intendersi riconoscere il diritto alla presentazione di liste alle sole azioni che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e a cui la Società Incorporante quale risultante dalla Fusione diverrà soggetta con la Fusione e contestuale quotazione su Euronext.

Il Consiglio di Amministrazione di REVO resta impegnato, qualora il presente Progetto di Fusione venga approvato dall'assemblea straordinaria della Società Incorporanda, ma non con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale con diritto di voto, ad approvare, ai sensi dell'art. 16.4 dello statuto vigente della Società Incorporanda, l'eliminazione dei suddetti artt. 5.8 (iii) e 5.8 (vi) a) dello statuto medesimo, subordinatamente a, e con effetto da, l'efficacia della Fusione e la contestuale quotazione su Euronext della Società Incorporante quale risultante dalla Fusione.

Da ultimo, si evidenzia che la mancata previsione nello Statuto della Società Incorporante quale risultante dalla Fusione delle disposizioni dell'art. 5.8 (iii) e, conseguentemente, dell'art. 5.8 (vi) a) dello statuto vigente della Società Incorporanda, sarà sottoposta all'approvazione dell'assemblea delle Azioni Speciali REVO, ai sensi dell'art. 2376 c.c.

4. Modalità di attuazione della Fusione, rapporto di cambio, eventuale conguaglio in denaro e data di partecipazione agli utili delle nuove azioni

Le situazioni patrimoniali di riferimento sono costituite dai progetti di bilancio relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.

Ai fini del perfezionamento della Fusione si procederà all'annullamento della totalità delle Azioni Elba e alla contestuale emissione da parte della Società Incorporante delle Azioni Ordinarie e delle Azioni Speciali (aventi le caratteristiche di cui allo Statuto), come segue:

- (i) ai titolari di Azioni Ordinarie REVO sarà assegnata n. 1 (una) Azione Ordinaria per ogni n. 1 (una) Azione Ordinaria REVO detenuta; e
- (ii) ai titolari di Azioni Speciali REVO sarà assegnata n. 1 (una) Azione Speciale per ogni n. 1 (una) Azione Speciale REVO detenuta.

Ai sensi dell'articolo 2504-*ter* cod. civ. non saranno assegnate azioni della Società Incorporante in sostituzione delle eventuali azioni proprie della Società Incorporanda detenute alla Data di Efficacia.

Si prevede che ai portatori dei Diritti di Assegnazione REVO sarà emesso e assegnato n. 1 (uno) Diritto di Assegnazione (che avrà, in base al relativo Regolamento, caratteristiche sostanzialmente analoghe ai Diritti di Assegnazione REVO) per ogni n. 1 (uno) Diritto di Assegnazione REVO detenuto.

Trattandosi di fusione per incorporazione inversa semplificata la stessa non dà luogo a concambio azionario. Pertanto, non è stata redatta la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio ai sensi dell'articolo 2501-*sexies* cod. civ.

Il capitale sociale della Società Incorporante, per effetto di Fusione, sarà costituito e rappresentato come segue:

Capitale Sociale	Azioni Ordinarie	Azioni Speciali
Euro 6.680.000,00	22.300.000 (*)	710.000 (*)

(*) *prive di valore nominale*

Non è previsto alcun conguaglio in denaro.

Per effetto dell'espletamento della Fusione, l'intero capitale sociale di REVO sarà annullato senza concambio e le attività e le passività della Società Incorporanda confluiranno nella Società Incorporante.

Le Azioni Ordinarie e le Azioni Speciali assegnate ai soci della Società Incorporanda per effetto della Fusione avranno godimento regolare a decorrere dalla Data di Efficacia come *infra* definita.

5. Modalità di assegnazione degli strumenti finanziari della Società Incorporante

Le Azioni Ordinarie, le Azioni Speciali e i Diritti di Assegnazione saranno messi a disposizione degli azionisti di REVO, secondo le forme proprie delle azioni accentrate presso Monte Titoli S.p.A. e dematerializzate, a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla data di decorrenza della Data di Efficacia della Fusione come *infra* definita. Tale data ed eventuali ulteriori informazioni sulle modalità di assegnazione delle azioni della Società Incorporante, saranno comunicate con apposito

comunicato stampa diffuso tramite il sistema SDIR-NIS e pubblicato sul sito internet della Società Incorporante e sul meccanismo di stoccaggio delle informazioni autorizzato dalla CONSOB denominato "1info".

Con decorrenza dalla Data di Efficacia della Fusione come *infra* definita, le Azioni Ordinarie REVO ed i Diritti di Assegnazione REVO verranno revocati dalle negoziazioni sul mercato Euronext Growth e annullati. Dalla stessa data, le Azioni Ordinarie che verranno assegnate ai soci di REVO, nonché i Diritti di Assegnazione che verranno assegnati ai titolari dei Diritti di Assegnazione REVO, saranno negoziati su Euronext.

6. Diritto di Recesso

La realizzazione dell'operazione di Fusione non determina l'insorgere di alcuna causa di recesso per gli azionisti della Società Incorporanda. Al riguardo si ricorda difatti che il diritto di recesso è sorto ed è stato riconosciuto, *ex art* 2437 e ss. del cod. civ., agli azionisti di REVO (nonché è stato già regolato) con riguardo alle deliberazioni assunte dall'Assemblea di soci di REVO del 4 agosto 2021 chiamata a deliberare in merito all'Operazione Rilevante e alle connesse determinazioni anche in vista della futura Fusione. Con riferimento ai soci della Società Incorporante tale possibilità è esclusa essendo la stessa a socio unico.

7. Decorrenza degli effetti della Fusione

7.1 Decorrenza ai sensi dell'articolo 2504-*bis* del Codice Civile (effetti giuridici)

Gli effetti della Fusione decorreranno dalla data indicata nell'atto di Fusione, che potrà coincidere o essere successiva a quella dell'ultima delle iscrizioni di cui all'articolo 2504-*bis* cod. civ. (la "**Data di Efficacia**").

Alla Data di Efficacia: (i) Elba subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a REVO, (ii) cesseranno tutte le cariche sociali di REVO e (iii) si estingueranno tutte le procure rilasciate in precedenza da REVO.

7.2 Decorrenza contabile e fiscale

Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2501-*ter*, comma 1, n. 6, cod. civ., le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante in via retroattiva a decorrere dal primo giorno dell'esercizio sociale nel corso del quale si verificherà la Data di Efficacia (la "**Data di Efficacia Contabile**"). Ai sensi dell'articolo 172, comma 9, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, gli effetti fiscali della Fusione decorreranno in via retroattiva a partire dalla Data di Efficacia Contabile.

8. Trattamento riservato a particolari categorie di soci o ai possessori di titoli diversi dalle azioni

Non sussistono categorie di soci delle Società Partecipanti alla Fusione con trattamento particolare o privilegiato nell'ambito della Fusione, né possessori di titoli diversi dalle azioni, fatto salvo quanto precisato in relazione alle **Azioni Speciali REVO** e ai **Diritti di Assegnazione REVO**.

9. Vantaggi particolari in favore degli amministratori

Non sono previsti particolari vantaggi a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla Fusione.

10. Autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza

Ai sensi dell'articolo 201 del D. Lgs. n. 209/2005 e degli articoli 23 e ss. del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, la Fusione dovrà essere oggetto di apposita autorizzazione da parte dell'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni ("IVASS"), quale autorità italiana preposta alla vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione e riassicurazione (l'"**Autorizzazione IVASS**"). In proposito si rammenta che, ai sensi della citata normativa, non sarà possibile dar corso all'iscrizione del Progetto di Fusione presso il registro imprese in mancanza dell'Autorizzazione IVASS.

11. Presupposti ed efficacia della Fusione

Oltre a quanto indicato al precedente paragrafo 10 in merito all'ottenimento dell'Autorizzazione IVASS, l'efficacia della Fusione è subordinata all'avveramento delle seguenti condizioni:

- (i) il rilascio da parte di Borsa Italiana S.p.A. del provvedimento di ammissione a quotazione sul mercato Euronext delle Azioni Ordinarie e dei Diritti di Assegnazione;
- (ii) il rilascio da parte di Consob del provvedimento di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo di ammissione alla quotazione sul mercato Euronext delle Azioni Ordinarie e dei Diritti di Assegnazione.

* * *

Sono fatti salvi aggiornamenti (anche numerici), variazioni ed integrazioni del Progetto di Fusione, nonché dello statuto della Società Incorporante qui allegato, che siano eventualmente richiesti in sede di iscrizione al Registro delle Imprese e/o da IVASS nell'ambito del procedimento autorizzativo di cui al punto 10 che precede.

* * *

Allegati:

Allegato A Statuto della Società Incorporante quale risultante dalla Fusione

Allegato A1 Statuto vigente della medesima

* * *

Milano, 01 marzo 2022

Elba Assicurazioni S.p.A.

F.to Alberto Minali

Amministratore Delegato

Milano, 02 marzo 2022

REVO S.p.A.

F.to Alberto Minali

Amministratore Delegato

PROGETTO DI FUSIONE - ALLEGATO A)

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art. 1

- 1.1 È costituita la società in forma di società per azioni denominata "REVO Insurance S.p.A.", in breve "REVO S.p.A." (la "Società").
- 1.2 La Società è la risultante della fusione per incorporazione della *Special Purpose Acquisition Company* denominata REVO S.p.A. (in breve "**Revo SPAC**") in Elba Assicurazioni S.p.A., giusto atto repertorio del notaio [●] in data [●].

Art. 2

- 2.1 La Società ha per oggetto l'esercizio, sia in Italia che all'estero, dell'attività assicurativa, sia in via diretta che di riassicurazione o di retrocessione, nei seguenti Rami Danni di cui all'art. 2, comma 3, del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni (il "**Codice**");

- 1. Infortuni;
- 2. Malattia;
- 3. Corpi di Veicoli Terrestri;
- 4. Corpi di Veicoli Ferroviari;
- 5. Corpi di Veicoli Aerei;
- 6. Corpi di Veicoli Marittimi, Lacustri e Fluviali;
- 7. Merci Trasportate;
- 8. Incendio ed Elementi Naturali;
- 9. Altri Danni ai Beni;
- 11. Responsabilità Civile Aeromobili;
- 12. Responsabilità Civile Veicoli Marittimi, Lacustri e Fluviali;
- 13. Responsabilità Civile Generale;
- 14. Credito;

- 15. Cauzione;
 - 16. Perdite Pecuniarie;
 - 18. Assistenza.
- 2.2** Ai fini di cui sopra la Società può esercitare, non nei confronti del pubblico, l'attività di assunzione di partecipazioni e interessenze, sotto qualsiasi forma, in altre società e/o imprese, compagnie, consorzi ed altri enti il cui oggetto sociale comprenda l'attività di assicurazione e/o riassicurazione sia in Italia che all'estero nonché assumere la rappresentanza di altre compagnie ed altri enti assicuratori in genere.
- 2.3** La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie (ivi incluse le operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari, e/o la prestazione di garanzie e/o finanziamenti) necessarie e/o utili al raggiungimento dell'oggetto sociale, e, in particolare: (i) l'acquisto, vendita, locazione, sublocazione ed amministrazione di immobili propri; (ii) il finanziamento ed il coordinamento tecnico, commerciale, amministrativo e finanziario delle società partecipate; e (iii) nell'ambito delle attività di gestione delle partecipazioni acquisite, anche in via indiretta, la fornitura in favore delle partecipate di servizi di consulenza di natura amministrativa e/o finanziaria nonché di altri servizi comunque connessi o strumentali alla gestione e ottimizzazione delle partecipazioni detenute.
- 2.4** La Società, nella sua qualità di capogruppo del Gruppo Revo Insurance, adotta nei confronti delle società di cui all'art. 210-ter, comma 2, del Codice i provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo, ai sensi dell'art. 214-bis del Codice.

Art. 3

- 3.1** La Società ha la sede legale in Verona.
- 3.2** Il Consiglio di Amministrazione può istituire, trasferire e sopprimere Direzioni, Uffici distaccati, succursali, agenzie, dipendenze e Rappresentanze Generali sia in Italia che all'estero.

Art. 4

- 4.1** La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI

Art. 5

- 5.1** Il capitale sociale è di Euro 6.680.000 (seimilioneiseicentottantamila) ed è diviso in n. 22.300.000 (ventidemilioneitrecentomila) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale (tali azioni ordinarie, e tutte le ulteriori azioni ordinarie di volta in volta esistenti, le "**Azioni Ordinarie**") e n. 710.000 (settecentodiecimila) azioni speciali senza indicazione del valore nominale (le "**Azioni Speciali**").

È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 cod. civ.

- 5.2 L'Assemblea straordinaria del [●] della Società ha – tra l'altro – deliberato:
- (i) di emettere massime numero 2.320.000 (duemilioneitrecentoventimila) azioni ordinarie senza variazione del capitale sociale, da assegnare a titolo gratuito ai portatori dei "diritti di assegnazione" ivi deliberati ("**Diritti di Assegnazione**"), in conformità al relativo regolamento approvato dalla Assemblea straordinaria del [●] della Società, al 30 novembre 2022, data del 1° (primo) anniversario della data di efficacia dell'operazione di acquisizione da parte di Revo SPAC di partecipazioni in Elba Assicurazioni S.p.A. (l'"**Operazione Rilevante**");
 - (ii) di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., per il periodo di cinque anni dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria del [●], la facoltà di aumentare gratuitamente il capitale sociale anche in più *tranches*, a servizio dell'attuazione di piani di incentivazione azionaria, per un ammontare nominale massimo non superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale rappresentato da Azioni Ordinarie al momento di esercizio della delega e con emissione di un numero massimo di Azioni Ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, non superiore al 5% (cinque per cento) delle Azioni Ordinarie esistenti al momento di esercizio della delega, mediante assegnazione di corrispondente importo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio di volta in volta approvato ai sensi dell'art. 2349 cod. civ., nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti nei piani di incentivazione azionaria;
 - (iii) di delegare al Consiglio di Amministrazione, per il periodo di cinque anni dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria del [●], ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento, anche in via scindibile ai sensi dell'art. 2439, comma 2, cod. civ., con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4 primo periodo e comma 5, cod. civ., per un ammontare nominale massimo non superiore a 668.000 (seicentossessantottomila) Euro del capitale sociale, con facoltà di stabilire l'eventuale sovrapprezzo, e con emissione di un numero massimo di Azioni Ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, non superiore a 2.462.000 (duemilioni quattrocentosessantadue) Azioni Ordinarie.
- 5.3 L'assemblea, a mezzo della necessaria modifica statutaria, potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.
- 5.4 Le Azioni Ordinarie, le Azioni Speciali e i Diritti di Assegnazione sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-*bis* e seg. del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, e successive modifiche e integrazioni (il "**TUF**").
- 5.5 Le Azioni Ordinarie sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono

ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni Azione Ordinaria attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi ai sensi di Statuto e di legge. Nel caso di comproprietà di un'azione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, con l'osservanza della normativa *pro tempore* vigente.

5.6 Le Azioni Speciali attribuiscono gli stessi diritti delle Azioni Ordinarie fatta eccezione esclusivamente per quanto segue:

5.6.1 sono intrasferibili per il periodo massimo previsto dalla legge, fatti salvi i trasferimenti effettuati in favore di società controllate (in via diretta e/o indiretta) dal titolare delle Azioni Speciali oggetto del trasferimento e/o dai soci di quest'ultimo ovvero dai loro eredi, intendendosi per trasferimento qualsiasi negozio o fatto che, a qualsiasi titolo, comporti il trasferimento a terzi della proprietà, nuda proprietà o diritti reali di godimento dei/sui titoli o la sottoposizione degli stessi a vincoli e/o gravami di qualsiasi natura, reali e/o personali, in favore di terzi;

5.6.2 sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;

5.6.3 sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, prevedendo che per ogni n. 1 (una) Azione Speciale si ottengano in conversione:

5.6.3.1 n. 6 (sei) Azioni Ordinarie, per il 40% (quaranta per cento) del loro ammontare nel caso in cui il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate su Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., per almeno 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 11,576699 (undici/576699) per Azione Ordinaria, senza variazione del capitale sociale;

5.6.3.2 n. 7 (sette) Azioni Ordinarie, per il 60% (sessanta per cento) del loro ammontare nel caso in cui il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate su Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., per almeno 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 12,96590288 (dodici/96590288) per Azione Ordinaria, senza variazione del capitale sociale;

fermo restando che, in caso di rettifiche ai valori delle Azioni Ordinarie comunicate da Borsa Italiana S.p.A., i valori di cui ai precedenti punti 5.6.3.1 e 5.6.3.2 saranno conseguentemente rettificati secondo il "fattore K" comunicato da Borsa Italiana.

Qualora, entro il 4 agosto 2026, data in cui sarà decorso il termine di 60 (sessanta) mesi dalla data di approvazione dell'Operazione Rilevante da parte dell'Assemblea di Revo SPAC, non si sia verificata una o entrambe le condizioni per la conversione automatica, per ogni Azione Speciale residua si otterrà in conversione n. 1 (una) Azione Ordinaria, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.

5.6.4 Qualora venga promossa un'offerta pubblica di acquisto e/o di scambio avente ad oggetto le Azioni Ordinarie e/o i Diritti di Assegnazione ("**Offerta Pubblica**"), le

Azioni Speciali sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie come segue, a seconda dei valori economici attribuiti a ciascuna Azione Ordinaria nell'Offerta Pubblica ("Prezzo"):

- (a) nel caso in cui il Prezzo sia uguale o maggiore di Euro 12,96590288 (dodici/96590288), nella misura di n. 7 (sette) Azioni Ordinarie per ogni n. 1 (una) Azione Speciale per il 100% del loro ammontare, senza variazione del capitale sociale;
- (b) nel caso in cui il Prezzo sia minore di Euro 12,96590288 (dodici/96590288), ma uguale o maggiore di Euro 11,576699 (undici/576699), nella misura di n. 6 (sei) Azioni Ordinarie per ogni n. 1 (una) Azione Speciale per il 40% (quaranta per cento) del loro ammontare, e nella misura di n. 7 (sette) Azioni Ordinarie per ogni n. 1 (una) Azione Speciale per il restante 60% (sessanta per cento) del loro ammontare, senza variazione del capitale sociale;
- (c) nel caso in cui il Prezzo sia minore di Euro 11,576699 (undici/576699) ma superiore o uguale di Euro 9,2613592 (nove/2613592), nella misura di n. 3 (tre) Azioni Ordinarie per n. 1 (una) Azione Speciale per il 100% (cento per cento) del loro ammontare, senza variazione del capitale sociale;
- (d) nel caso in cui il Prezzo sia minore di Euro 9,2613592 (nove/2613592), nella misura di n. 1 (una) Azione Ordinaria per n. 1 (una) Azione Speciale per il 100% (cento per cento) del loro ammontare, senza variazione del capitale sociale,

fermo restando che, in caso di rettifiche ai valori delle Azioni Ordinarie comunicate da Borsa Italiana S.p.A., i valori di cui alle precedenti lettere (a), (b), (c) e (d) saranno conseguentemente rettificati secondo il "fattore K" comunicato da Borsa Italiana.

- 5.7 In caso di aumento di capitale sociale da effettuare mediante emissione di sole Azioni Ordinarie, il diritto di sottoscrivere le Azioni Ordinarie di nuova emissione sarà riconosciuto a tutti i soci (salvo che il relativo diritto di opzione sia escluso nei modi di legge o non spetti) in proporzione ed in relazione alle azioni - siano Azioni Ordinarie o Azioni Speciali - da ciascuno degli stessi detenute al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale.
- 5.8 Nel caso in cui la Società partecipi ad una fusione per incorporazione i titolari delle Azioni Speciali avranno diritto di ricevere, nell'ambito del rapporto di cambio, azioni munite delle stesse caratteristiche delle Azioni Speciali.
- 5.9 La conversione automatica delle Azioni Speciali avverrà senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale. In conseguenza della conversione automatica delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie, il Consiglio di Amministrazione provvederà a: (a) annotare la conversione nel libro soci con annullamento delle Azioni Speciali ed emissione delle Azioni Ordinarie; (b) depositare presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2436, comma 6, cod. civ., il testo dello Statuto con (b1) la modificazione del numero complessivo delle azioni e più precisamente del numero delle azioni delle diverse categorie – qualora sussistenti – in cui è suddiviso il capitale sociale e/o (b2) l'eliminazione delle clausole dello Statuto decadute per effetto della conversione di tutte le Azioni

Speciali in Azioni Ordinarie ai sensi del presente articolo 5; nonché (c) comunicare la conversione mediante comunicato stampa pubblicato sul sito internet della Società, nonché effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune.

- 5.10 Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto al Consiglio di Amministrazione.

CONFERIMENTI – ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Art. 6

- 6.1 I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'Assemblea.
- 6.2 La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse, se concorrono le condizioni di legge e a mezzo delle necessarie modifiche statutarie, azioni privilegiate, azioni di risparmio, warrants e obbligazioni, anche convertibili in azioni; l'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni o di altri titoli, se consentito dalla legge.

TITOLO III

RECESSO

Art. 7

- 7.1 Il socio può recedere nei casi previsti dalla legge. Non spetta il diritto di recesso nei casi previsti dall'art. 2437, comma 2, cod. civ.
- 7.2 I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni e il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

SEZIONE PRIMA – ASSEMBLEA DEI SOCI

ASSEMBLEA – COMPETENZE

Art. 8

- 8.1 L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera sugli oggetti ad essa attribuiti dal presente Statuto, dalla legge e dai regolamenti. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci.
- 8.2 L'Assemblea ordinaria:
- (a) delibera sulle materie attribuite alla sua competenza dalla normativa *pro tempore* vigente o da altre previsioni dello Statuto ovvero su argomenti sottoposti dal

Consiglio di Amministrazione;

- (b) approva le politiche di remunerazione a favore degli organi sociali e del personale rilevante come identificato dalla Società in conformità alla normativa applicabile alle imprese di assicurazione, inclusi i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
- (c) può approvare un Regolamento dei lavori assembleari e, ove approvato, è competente a deliberare in merito alle modifiche a detto Regolamento.

Le procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società possono prevedere che il Consiglio di Amministrazione approvi le “operazioni di maggiore rilevanza”, come definite dal regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12.03.2010 (come successivamente modificato), nonostante l'avviso contrario del comitato di amministratori indipendenti competente a rilasciare il parere in merito alle suddette operazioni, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 cod. civ.. In tal caso l'assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in assemblea.

- 8.3 L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto (salvi i poteri attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo articolo 16.4 e ai sensi del precedente articolo 5.2), sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza e non derogata dallo Statuto.
- 8.4 L'Assemblea speciale dei titolari di Azioni Speciali delibera sugli oggetti a essa attribuiti dal presente Statuto, dalla legge e dai regolamenti, secondo quanto di seguito previsto.
 - (a) Qualora i soci titolari di Azioni Speciali siano chiamati ad esprimere la propria approvazione in merito a deliberazioni dell'Assemblea che modifichino o pregiudichino i loro diritti quali titolari di Azioni Speciali, ivi incluse le modifiche al presente articolo 8.4 e all'articolo 5.6, si applica l'art. 2376 cod. civ.. Le deliberazioni di cui alla presente lettera (a) possono essere adottate anche con votazione separata da parte dei titolari di Azioni Speciali medesimi nell'ambito dell'Assemblea generale.
 - (b) Qualora i soci titolari di Azioni Speciali siano chiamati ad assumere determinazioni diverse da quelle di cui alla precedente lettera (a) del presente articolo 8.4, dette determinazioni sono adottate con votazione separata da parte dei titolari di Azioni Speciali nell'ambito dell'Assemblea generale, fermo restando che gli stessi – ove lo ritengano opportuno – possono riunirsi in apposita Assemblea speciale. In tal caso, l'Assemblea speciale è convocata mediante avviso trasmesso agli aventi diritto via posta elettronica o posta elettronica certificata almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'adunanza, fermo restando che la stessa potrà tenersi anche in forma totalitaria con la partecipazione dell'intero capitale rappresentato dalle Azioni Speciali tempo per tempo in circolazione.

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Art. 9

- 9.1 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta esso lo ritenga opportuno, ovvero, in conformità a quanto previsto dall'art. 2367 cod. civ. su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la diversa percentuale prevista dalla normativa *pro tempore* vigente.
- 9.2 In ogni caso, l'Assemblea ordinaria, per l'approvazione del bilancio, deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, nei casi previsti dalla legge, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
- 9.3 Fermi i poteri di convocazione statuiti da altre disposizioni di legge, l'Assemblea può essere convocata, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche dal Collegio Sindacale o da almeno n. 2 (due) dei suoi componenti, ai sensi della normativa *pro tempore* vigente.
- 9.4 L'Assemblea è convocata mediante avviso, che contiene le informazioni richieste dalla normativa vigente, anche a ragione delle materie trattate, pubblicato nei termini di legge sul sito internet della Società e con le ulteriori modalità previste dalle disposizioni di legge o di regolamento *pro tempore* vigenti.
- 9.5 L'Assemblea dei soci può essere convocata in Italia, anche fuori dal comune in cui si trova la sede sociale, o in altri paesi dell'Unione Europea o in Regno Unito o in Svizzera.
- 9.6 L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, si tiene, di regola, in unica convocazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2369, primo comma, cod. civ.; tuttavia, il Consiglio di Amministrazione può stabilire che l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, si tenga in più convocazioni, fissando una seconda convocazione. Di tale determinazione è data notizia nell'avviso di convocazione.
- 9.7 Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla normativa *pro tempore* vigente, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno 1/40 (un quarantesimo) del capitale sociale, ovvero la diversa percentuale stabilita dalla normativa *pro tempore* vigente, possono, con domanda scritta, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea risultanti dall'avviso di convocazione della stessa, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti e predisponendo una relazione sulle materie di cui propongono la trattazione, nonché presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La convocazione e l'integrazione dell'ordine del giorno su richiesta dei soci non sono ammesse per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, primo comma, del TUF. La legittimazione all'esercizio del diritto è comprovata dal deposito di copia della comunicazione o certificazione rilasciata dall'intermediario ai sensi della normativa *pro tempore* vigente.

INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Art. 10

- 10.1 La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono

disciplinate dalla normativa vigente.

- 10.2** Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società oppure mediante posta elettronica certificata secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe e il diritto di intervento all'Assemblea.

- 10.3** Il Consiglio di Amministrazione può designare, di volta in volta per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto al voto possono conferire delega ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, dandone informativa nell'avviso di convocazione.

- 10.4** Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, redatto in conformità alla normativa tempo per tempo vigente e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio scelto dal Presidente.

- 10.5** Il Consiglio di Amministrazione può predisporre l'attivazione di uno o più collegamenti a distanza con il luogo in cui si tiene l'Assemblea, che consentano ai soci che non intendano recarsi presso tale luogo per partecipare alla discussione, di seguire comunque i lavori assembleari ed esprimere al momento della votazione il proprio voto, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario (a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

Art. 11

- 11.1** L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente (ove nominato) o, in caso di assenza o impedimento di entrambi, da altra persona designata dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2371 cod. civ.

- 11.2** Spetta al Presidente dell'Assemblea:

- (a) constatare la regolare costituzione della stessa e se essa sia costituita in numero valido per deliberare;
- (b) accertare – anche attraverso soggetti dal medesimo incaricati – l'identità e la legittimazione dei presenti a partecipare e votare in Assemblea nonché la regolarità delle deleghe;
- (c) dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea; e
- (d) stabilire le modalità di votazione (che in ogni caso dovranno consentire

l'identificazione in relazione a ciascun voto espresso) ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni,

il tutto nel rispetto del Regolamento dei lavori assembleari, ove adottato ai sensi del precedente articolo 8.2(c).

- 11.3** Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, designato dall'Assemblea su proposta del Presidente medesimo, quando non sia necessaria la presenza di un notaio a norma di legge e, se del caso, da scrutatori, anche non soci, da lui scelti fra i presenti.

MAGGIORANZE

Art. 12

- 12.1** Salvo quanto previsto dal presente articolo e dalle altre previsioni del presente Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge. ⁽¹⁾

SEZIONE SECONDA – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – COMPOSIZIONE, NOMINA, DURATA, SOSTITUZIONE

Art. 13

- 13.1** La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 7 (sette) a un massimo di 11 (undici) membri. L'Assemblea ordinaria convocata per fare luogo alla nomina del Consiglio di Amministrazione determina il numero dei componenti nel limite di cui al presente comma.
- 13.2** Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies*, TUF, nonché ogni altro requisito e/o criterio, inclusi i criteri di competenza, correttezza, dedizione di tempo e gli

⁽¹⁾ Nell'ipotesi in cui il progetto di fusione per incorporazione di Revo SPAC in Elba Assicurazioni S.p.A. ("Fusione"), cui è allegato il presente Statuto della società incorporante quale risultante dalla Fusione (che include l'eliminazione degli attuali artt. 10.3 e 5.8(iv) dello statuto di Revo SPAC), non venisse approvato dall'assemblea straordinaria di Revo SPAC con il *quorum* rafforzato dei 2/3 del capitale sociale con diritto di voto previsto dall'attuale art. 10.3 dello statuto di Revo SPAC medesima, il presente Statuto della società incorporante quale risultante dalla Fusione includerà (i) come nuovo art. 12.2 la previsione dell'attuale art. 10.3 dello statuto di Revo SPAC del seguente tenore: "*Fermo quanto altrove previsto nel presente Statuto, le modifiche degli articoli 8, 12, 5.1 (con riferimento alla mancata indicazione del valore nominale), 5.3 e 5.6 del presente Statuto, nonché delle caratteristiche dei Diritti di Assegnazione previste dal relativo Regolamento sono approvate dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in qualunque convocazione, almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale con diritto di voto.*" e (ii) come nuovo art. 5.6.5 la previsione dell'attuale art. 5.8(iv) dello statuto di Revo SPAC del seguente tenore: "*in caso di scioglimento della Società, attribuiscono ai loro titolari il diritto di veder liquidata la propria quota di patrimonio netto di liquidazione in via postergata rispetto ai titolari delle Azioni Ordinarie.*".

specifici limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa *pro tempore* vigente. La composizione del Consiglio di Amministrazione assicura l'equilibrio tra i generi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente. Inoltre, almeno la metà degli amministratori (da determinarsi con arrotondamento per eccesso, ove necessario) deve possedere i requisiti di indipendenza richiesti per i sindaci dall'art. 148 del TUF. Fatti salvi gli ulteriori requisiti di indipendenza richiesti in capo agli Amministratori previsti dal TUF, dalla normativa di Vigilanza o dalle previsioni contenute nel codice di autodisciplina ove recepito dalla Società, un amministratore può essere di norma considerato indipendente se:

- (a) non intrattiene, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, né ha intrattenuto negli ultimi 3 (tre) anni, relazioni personali, professionali, economiche con la Società, con le sue controllate, con gli amministratori esecutivi, con l'azionista o gruppo di azionisti che controllano la Società, di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio;
- (b) non è titolare, direttamente, o indirettamente, o per conto di terzi, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società, né partecipa a patti parasociali attraverso i quali uno o più soggetti esercitano il controllo della Società stessa; non è stretto familiare di amministratori esecutivi della Società o di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate alle lettere (a) e (b) (di seguito tali requisiti di indipendenza, complessivamente, i "**Requisiti di Indipendenza**").

I Requisiti di Indipendenza devono essere dichiarati dall'interessato al momento della presentazione delle liste e quindi verificati successivamente alla nomina dal Consiglio di Amministrazione.

Il venir meno di tali Requisiti di Indipendenza in capo a un Amministratore non comporta la decadenza dall'ufficio qualora gli stessi permangano in capo al numero minimo di Amministratori sopraindicato.

In aggiunta ai requisiti stabiliti dalla normativa – anche autoregolamentare – *pro tempore* vigente, almeno 1 (uno) tra i componenti dell'organo amministrativo deve avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio in materia di presidi relativi al sistema di governo societario e ai rischi aziendali, con specifica attinenza a quelli di natura ambientale e sociale (di seguito tali requisiti di esperienza maturata, i "**Requisiti di Competenza**").

- 13.3 La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate (i) dal Consiglio di Amministrazione uscente e (ii) dai soci, secondo la procedura di cui alle disposizioni seguenti, salvo quanto diversamente o ulteriormente previsto da inderogabili norme di legge o regolamentari.
- 13.4 Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori, gli azionisti di Azioni Ordinarie che, al momento della presentazione della lista, siano titolari – da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori – di una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari e che verrà di volta in volta comunicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, nonché il Consiglio di Amministrazione uscente, previo parere favorevole non vincolante del comitato endo-consiliare cui è attribuita la competenza in materia di nomine. Quanto alle

liste presentate dagli azionisti, la titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente per la pubblicazione delle liste medesime.

13.5 Le liste presentate dagli azionisti devono essere depositate presso la sede sociale – anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza definito dal Consiglio di Amministrazione secondo modalità rese note nell’avviso di convocazione, che consenta l’identificazione dei soggetti che procedono al deposito – almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello previsto per l’Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società con le modalità e nei termini previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente. La lista eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione dovrà essere depositata presso la sede sociale e pubblicata con le modalità sopra descritte almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l’Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

13.6 Le liste prevedono un numero di candidati non superiore al numero massimo di amministratori previsto dallo Statuto, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Inoltre:

- (a) al fine del rispetto del numero minimo di Amministratori indipendenti di cui al precedente articolo 13.2, ciascuna lista che contenga un numero di candidati pari o superiore a 2 (due) deve altresì contenere e indicare espressamente anche un numero di candidati in possesso dei Requisiti di Indipendenza pari ad almeno metà (da determinarsi con arrotondamento per eccesso, ove necessario);
- (b) al fine di assicurare l’equilibrio tra generi in conformità alla disciplina *pro tempore* vigente, ciascuna lista che contenga un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) dovrà contenere ed espressamente indicare un numero di candidati tale da garantire che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti per le società quotate su mercati regolamentati, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall’applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo dovrà essere arrotondato secondo le disposizioni normative di volta in volta vigenti;
- (c) ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a 7 (sette) dovrà contenere ed espressamente indicare: (i) il candidato Presidente e il candidato Amministratore Delegato; e (ii) i candidati che abbiano i Requisiti di Competenza.

13.7 A ciascuna lista devono essere allegati: (i) *curriculum vitae* dei candidati nonché le informazioni sugli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; (ii) dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità o interdizione, nonché l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società, inclusa la dichiarazione circa l’eventuale possesso dei Requisiti di Indipendenza e/o dei Requisiti di Competenza; (iii)

l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato la lista e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta (ove applicabile), nonché una sintetica descrizione del processo di selezione dei candidati; *(iv)* l'indicazione della principale competenza professionale di ciascun candidato; *(v)* le dichiarazioni degli azionisti che presentano, o concorrono a presentare, una lista, diversi dagli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza nei confronti di costoro, di rapporti di collegamento qualificati come rilevanti dalla normativa *pro tempore* vigente e applicabile alla Società; e *(vi)* ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili. La lista presentata dal Consiglio di Amministrazione e/o dai soci con la finalità di eleggere la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione dovranno essere accompagnate da una proposta di delibera inerente alla determinazione del numero complessivo dei membri da eleggere, della loro durata in carica e remunerazione, fatto salvo quanto previsto all'art. 2389 cod. civ.

- 13.8** Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario (per tale intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo) nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse; inoltre, ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
- 13.9** Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Tuttavia, la mancanza della documentazione relativa a singoli candidati di una lista non comporta automaticamente l'esclusione dell'intera lista, bensì dei soli candidati a cui si riferiscono le irregolarità.
- 13.10** Ove siano state depositate più liste, al termine della votazione risulteranno eletti i candidati delle due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, individuati con i seguenti criteri: *(i)* dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione nella lista, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere tranne uno; e *(ii)* dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima. Qualora la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero dei consiglieri da eleggere indicati al punto *(i)* che precede, i restanti amministratori saranno tratti dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; in caso di insufficienza di candidati in tale seconda lista, i restanti amministratori saranno nominati dalle eventuali ulteriori liste nell'ordine dei voti dalle stesse conseguiti.
- 13.11** In caso di parità di voti tra liste, si procederà ad una nuova votazione da parte dell'Assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.
- 13.12** Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari e statutarie, di volta in volta vigenti applicabili alla Società, in materia di sussistenza de: *(a)* i Requisiti di Competenza, e/o *(b)* i requisiti di equilibrio tra generi (maschile e femminile) e/o *(c)* i Requisiti di Indipendenza, verranno esclusi i candidati

che non possiedano, a seconda del caso, i Requisiti di Competenza e/o i requisiti che consentano il rispetto dell'equilibrio tra generi e/o i Requisiti di Indipendenza, come ultimi in ordine progressivo dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti e saranno sostituiti con il/i primo/i candidato/i non eletto/i, tratto/i dalla medesima lista – o dalle eventuali ulteriori liste via via più votate per numero di voti secondo quanto previsto all'articolo 13.10 – che abbia/no detto/i requisito/i. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto nel rispetto di tutti i requisiti prescritti dal precedente 13.2 dello Statuto. Nel caso in cui non sia possibile attuare tale procedura di sostituzione o ad esito della stessa procedura non sia comunque garantita la predetta composizione del Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari e statutarie di volta in volta vigenti e applicabili alla Società in materia, a seconda del caso, di esperienza maturata dagli amministratori e/o indipendenza e/o riparto tra generi (maschile e femminile), gli amministratori mancanti saranno eletti dall'Assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

- 13.13** Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei voti, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, di volta in volta vigenti e applicabili alla Società, anche in materia di Requisiti di Competenza, e/o di equilibrio tra generi (maschile e femminile) e/o Requisiti di Indipendenza.
- 13.14** In mancanza di liste, ovvero qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti, ovvero qualora in applicazione dell'articolo 13.10 il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, ovvero qualora non debba essere rinnovato l'intero Consiglio di Amministrazione, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i membri del Consiglio di Amministrazione saranno nominati dall'Assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo di mantenere il numero di amministratori nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari e/o statutarie di volta in volta vigenti anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) e/o Requisiti di Indipendenza e/o Requisiti di Competenza.
- 13.15** Gli amministratori durano in carica per un periodo, stabilito dall'Assemblea, non superiore a tre esercizi; scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
- 13.16** Se nel corso dell'esercizio vengono a cessare dalla carica, per dimissioni, revoca o per qualsiasi altra causa, uno o più amministratori, gli amministratori rimasti in carica dovranno provvedere alla loro sostituzione per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. nel rispetto, se del caso, dei requisiti di indipendenza e i criteri statuari di competenza professionale dell'amministratore da sostituire nonché la disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi. Gli amministratori cooptati rimarranno in carica sino alla prima Assemblea dei soci.

PRESIDENTE, AMMINISTRATORE DELEGATO, ALTRI ORGANI DELEGATI E RAPPRESENTANZA

SOCIALE

Art. 14

14.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente e può eleggere l'Amministratore Delegato, il quale può altresì ricoprire il ruolo di Direttore Generale, stabilendone i relativi poteri, incluso in ogni caso quello di dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, e/o conferire poteri esecutivi a uno o più consiglieri. Presidente e Amministratore Delegato durano in carica per tutta la durata del Consiglio stesso. Il Consiglio può designare in via permanente un Segretario, anche al di fuori dei suoi componenti fissandone, eventualmente, la remunerazione.

14.2 Presidente del Consiglio di amministrazione

Il Presidente, oltre a esercitare le ulteriori funzioni previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto:

- (a) presiede l'Assemblea e sovrintende al suo svolgimento e ai suoi lavori, secondo quanto meglio previsto all'articolo 11;
- (b) ha un ruolo di impulso nel funzionamento del Consiglio di Amministrazione e di organizzazione e coordinamento dei relativi lavori. In particolare, convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione, ne stabilisce l'ordine del giorno tenuto conto anche delle proposte di delibera formulate dall'Amministratore Delegato nonché del parere dei comitati endo-consiliari (ove richiesto), ne introduce la trattazione e coordina i lavori, provvedendo, fra l'altro, affinché: (i) vengano tempestivamente fornite a tutti i consiglieri adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno e (ii) siano trattate con priorità le questioni a rilevanza strategica. Per un efficace svolgimento dei propri compiti, il Presidente informandone l'Amministratore Delegato, accede alle informazioni aziendali della Società a tal fine necessarie;
- (c) provvede affinché il processo di autovalutazione sia svolto con efficacia;
- (d) promuove l'efficiente funzionamento del sistema di governo societario nel suo complesso;
- (e) favorisce la dialettica interna al Consiglio di Amministrazione, in particolare tra consiglieri esecutivi e non esecutivi;
- (f) in coordinamento con l'Amministratore Delegato, ove nominato, sovrintende alle relazioni esterne, istituzionali e con le Autorità pubbliche e di Vigilanza, nonché ai rapporti con la generalità degli azionisti.

Il Presidente non può avere competenze o funzioni esecutive.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate, in successione, dal Vice Presidente, se nominato, o dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano di carica e, a parità di anzianità di carica, dal più anziano di età.

14.3 Amministratore Delegato

L'Amministratore Delegato, ove nominato, oltre a esercitare i poteri attribuitigli dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio di

Amministrazione e nell'ambito degli indirizzi generali, programmatici e strategici deliberati da quest'ultimo e sotto la sua vigilanza:

- (a) coordina e sovrintende alla gestione della Società;
- (b) attende alla gestione operativa degli affari assicurativi e riassicurativi della Società nonché delle attività a ciò strumentali, controllandone l'andamento;
- (c) sovrintende e provvede alla gestione del personale e all'organizzazione del lavoro, valorizzando le politiche delle risorse umane della Società verso il perseguimento di obiettivi di integrazione, continuità manageriale, favorendo un adeguato clima motivazionale;
- (d) indirizza e cura l'attuazione e il mantenimento della funzionalità e dell'adeguatezza complessiva dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile determinato dal Consiglio di Amministrazione; in particolare, definisce in dettaglio l'assetto organizzativo dell'impresa, i compiti e le responsabilità delle unità operative di base nonché i processi decisionali;
- (e) è responsabile dell'attuazione, del mantenimento e del monitoraggio del sistema di governo societario, dando corso alle relative politiche, nel rispetto dei ruoli e dei compiti ad esso attribuiti, curando il mantenimento della funzionalità e dell'adeguatezza complessiva di tale sistema e proponendo iniziative volte all'adeguamento ed al rafforzamento dello stesso;
- (f) è incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, e, nel rispetto del Codice di Corporate Governance delle società quotate, gli sono conferiti tutti i poteri che gli consentano di adempiere a tutte le relative funzioni;
- (g) riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione sulle attività svolte nell'esercizio delle funzioni e dei poteri a lui attribuiti, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, sull'operatività corrente, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società o sue controllate;
- (h) cura, d'intesa e in coordinamento con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, la comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società nonché i rapporti con le Autorità di Vigilanza;
- (i) d'iniziativa e responsabilità propria, elabora ipotesi strategiche, industriali, finanziarie e di sviluppo organizzativo e/o straordinario (budget e piani pluriennali) della Società, formulando proposte agli organi collegiali per le relative valutazioni e le conseguenti determinazioni di competenza.

In caso di eccezionale urgenza, l'Amministratore Delegato, sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione, può assumere deliberazioni in merito a ogni materia di competenza del Consiglio di Amministrazione, purché non attribuita da norme inderogabili di legge o da previsioni di Statuto alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione. In ogni caso, le decisioni così assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione successiva.

14.4 Il Consiglio di Amministrazione costituisce al suo interno, con l'osservanza delle disposizioni normative *pro tempore* vigenti, i comitati endo-consiliari ritenuti necessari od

opportuni al buon funzionamento e allo sviluppo della Società, inclusi quelli in materia di remunerazione, nomine, controllo interno e rischi, sostenibilità e parti correlate. I membri dei comitati sono nominati, revocati e sostituiti, secondo necessità, dal Consiglio di Amministrazione.

I comitati sono investiti delle funzioni e dei poteri ad essi attribuiti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dal Consiglio di Amministrazione, il quale può anche deliberare di accorparne le funzioni.

- 14.5** Fermo quanto previsto dal precedente articolo 14.1, il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, nominare un Direttore Generale stabilendone i relativi poteri e conferire procure a terzi, per determinati atti o categorie di atti. In tal caso trova applicazione il successivo articolo 18.
- 14.6** La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, in successione al Vice Presidente, se nominato, o all'Amministratore Delegato o ancora al componente del Consiglio di Amministrazione più anziano di carica e, a parità di anzianità di carica, più anziano di età. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questo. La rappresentanza spetta, altresì, agli amministratori muniti di delega dal Consiglio di Amministrazione, ai dirigenti apicali (incluso il Direttore Generale, ove nominato), agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri ad essi conferiti.
- 14.7** Le copie e gli estratti dei verbali che devono essere prodotti alle Autorità giudiziarie, amministrative, finanziarie o che siano richiesti a ogni altro effetto di legge, sono dichiarati conformi all'originale dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

CONVOCAZIONE E ADUNANZE

Art. 15

- 15.1** Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, di regola una volta al mese e, comunque, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta scritta da almeno 2 (due) consiglieri in carica. Il Consiglio di Amministrazione può essere altresì convocato su iniziativa del Collegio Sindacale ovvero di almeno 2 (due) membri del Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 15.2** Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente con avviso che contiene l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno, inviato mediante posta, posta elettronica, posta elettronica certificata o qualsiasi mezzo di comunicazione comportante certezza di ricezione almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.
- 15.3** Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o videoconferenza, a condizione che sia consentito: (a) al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) al soggetto verbalizzante di

percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

- 15.4** Alle riunioni del Consiglio partecipa con funzioni consultive il Direttore Generale, ove nominato.

POTERI E DELIBERAZIONI

Art. 16

- 16.1** Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, ove nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, sono presiedute dal consigliere nominato dai presenti.
- 16.2** Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 16.3** Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'Assemblea dalla legge e ferme restando le autorizzazioni assembleari previste dal presente Statuto. La gestione della Società sarà condotta anche in ottica di successo sostenibile, inteso quale creazione di valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti, tenendo conto degli interessi degli altri *stakeholders* rilevanti per la Società.
- 16.4** Oltre ad esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge e dal presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare circa: (a) la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge; (b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; (c) l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società; (d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci; (e) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; e (f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. L'attribuzione delle competenze da (a) ad (f) al Consiglio di Amministrazione non esclude la concorrente competenza dell'Assemblea nelle stesse materie.
- 16.5** Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 cod. civ., ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e d'intesa con gli organi delegati, può conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del Consiglio di Amministrazione.
- 16.6** Rientra nei poteri degli organi delegati conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.
- 16.7** In occasione delle riunioni e con cadenza almeno trimestrale, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sono informati, anche a cura degli organi delegati, sull'andamento della gestione sull'attività svolta dalla Società e dalle sue controllate, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, con particolare riguardo alle operazioni in cui gli amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi o che siano influenzate

dall'eventuale soggetto che eserciti attività di direzione e coordinamento. Per ragioni di tempestività, L'informativa al Collegio Sindacale può altresì avvenire direttamente anche mediante nota scritta.

COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Art. 17

- 17.1** Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso determinato dall'Assemblea in via complessiva, all'atto della nomina, sia per i componenti del Consiglio di Amministrazione che per la partecipazione ai Comitati endoconsiliari, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione.
- 17.2** Ai sensi dell'art. 2389, comma 3, cod. civ., l'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione.

SEZIONE TERZA – DIREZIONE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

Art. 18

- 18.1** Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale di cui determina i compiti e i poteri.
- 18.2** Il Direttore Generale provvede, ove nominato, nei limiti dei poteri conferitigli e secondo gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, alla gestione di tutti gli affari correnti, esercita i poteri in materia di attività assicurativa, di spesa e di operazioni finanziarie nei limiti assegnatigli, sovrintende all'organizzazione e al funzionamento dei servizi.
- 18.3** In ogni caso, il Direttore Generale esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto, da eventuali regolamenti nonché dalle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione.

SEZIONE QUARTA – DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Art. 19

- 19.1** Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca, previo parere obbligatorio non vincolante del Collegio Sindacale, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità alle norme di legge, il quale svolge le funzioni disciplinate dall'art. 154-bis del TUF e da ogni altra disposizione normativa tempo per tempo vigente e applicabile alla Società. Il Consiglio di Amministrazione determina inoltre i poteri, i mezzi e il trattamento economico, in conformità alla predetta normativa e a quanto previsto dal successivo par. 19.2.
- 19.2** Al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari sono attribuiti adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti stabiliti dalla legge e da altre disposizioni applicabili, nonché poteri e funzioni eventualmente stabiliti dal Consiglio di

Amministrazione all'atto della nomina o con successive deliberazioni.

- 19.3** Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i requisiti prescritti dalla normativa *pro tempore* vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, in particolare deve possedere specifica competenza in materia amministrativa e contabile, finanziaria o del controllo di gestione o di audit interno di una società i cui strumenti finanziari siano quotati su un mercato regolamentato ovvero che svolge attività bancaria, assicurativa o finanziaria o, comunque, di rilevanti dimensioni. Spetta al Consiglio di Amministrazione la verifica della sussistenza dei predetti requisiti.
- 19.4** Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di quanto sopra stabilito per l'esercizio delle proprie funzioni.

SEZIONE QUINTA – COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

COLLEGIO SINDACALE – NOMINA, DURATA E SOSTITUZIONE

Art. 20

- 20.1** Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci, secondo le procedure di cui agli articoli seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari. I sindaci devono possedere i requisiti di eleggibilità, professionalità, onorabilità e indipendenza prescritti dalla legge e dal presente Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, TUF, nonché ogni altro requisito e/o criterio previsto dalla normativa *pro tempore* vigente / rispettare i criteri di competenza, correttezza, dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa *pro tempore* vigente. La composizione del Collegio Sindacale assicura l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi.
- 20.2** Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari – da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori – di una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari e che verrà di volta in volta comunicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime.
- 20.3** Le liste sono depositate presso la sede sociale, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente, almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società con le modalità e nei termini previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.
- 20.4** Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono

contrassegnati in ciascuna sezione (sezione “sindaci effettivi”, sezione “sindaci supplenti”) da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Le liste, ove contengano, considerando entrambe le sezioni, un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), devono contenere in entrambe le sezioni un numero di candidati tale da garantire che la composizione del collegio sindacale, sia nella componente effettiva sia nella componente supplente, rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti per le società quotate su mercati regolamentati, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per difetto all'unità inferiore.

20.5 A ciascuna lista devono essere allegati i seguenti documenti, pena l'irricevibilità della medesima:

- (i) informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione al capitale sociale avente diritto di voto complessivamente detenuta;
- (ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi secondo la vigente normativa regolamentare;
- (iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;
- (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

20.6 Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario (per tale intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo) nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse; inoltre, ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

20.7 Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste saranno ridotte alla metà.

20.8 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Tuttavia, la mancanza della documentazione relativa a singoli candidati di una lista non comporta automaticamente l'esclusione dell'intera lista, bensì dei soli candidati a cui si riferiscono le irregolarità.

20.9 All'elezione dei sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (“**Lista di Maggioranza**”) sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due sindaci effettivi e un sindaco supplente; (ii) dalla

seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il terzo sindaco effettivo ("**Sindaco di Minoranza**"), al quale spetterà la presidenza del Collegio Sindacale, e il secondo sindaco supplente ("**Sindaco Supplente di Minoranza**"). In caso di parità di voti tra liste, si procederà ad una nuova votazione da parte dell'Assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

- 20.10** Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) verrà escluso il candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza e sarà sostituito dal candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.
- 20.11** Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti, risulteranno eletti tre sindaci effettivi e due supplenti indicati nella lista come candidati a tali cariche, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).
- 20.12** I sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), nei casi in cui, per qualsiasi motivo, (i) venga a mancare un sindaco effettivo tratto dalla Lista di Maggioranza, a questo subentrerà il sindaco supplente tratto dalla Lista di Maggioranza, (ii) venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi sarà sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza. Ove per qualsiasi motivo non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, subentrerà il supplente più anziano, e dovrà essere convocata l'Assemblea, affinché la stessa provveda all'integrazione del collegio con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).
- 20.13** In mancanza di liste, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Collegio Sindacale con le modalità previste nel presente articolo, i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti saranno nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari, di volta in volta vigenti anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).

COLLEGIO SINDACALE - CONVOCAZIONE, ADUNANZE E DELIBERAZIONI

Art. 21

- 21.1** Il Collegio Sindacale si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è

validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

- 21.2** Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che: (i) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documentazione.

REVISIONE LEGALE

Art. 22

- 22.1** La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, da un revisore legale o da una società di revisione legale abilitata ai sensi di legge (iscritto nel registro istituito ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come successivamente modificato e integrato).
- 22.2** Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti comunque incaricati della revisione legale dei conti, si osservano le disposizioni delle norme di legge e regolamentari vigenti.

SEZIONE SESTA – BILANCIO – UTILI – SCIOGLIMENTO – RINVIO

BILANCIO E UTILI

Art. 23

- 23.1** Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
- 23.2** Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio, in conformità alle prescrizioni di legge e di altre disposizioni applicabili, tra le quali quelle della normativa speciale per le imprese di assicurazione.
- 23.3** Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, e/o le riserve disponibili possono essere rispettivamente pagati e distribuiti ai soci a titolo di dividendo nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente Statuto, ovvero accantonati a riserva, previa approvazione anche dell'Assemblea speciale dei soci titolari di Azioni Speciali.
- 23.4** Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione, durante il corso dell'esercizio, di acconti sul dividendo, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
- 23.5** I dividendi non riscossi dal socio e prescritti a termini di legge sono della Società e attribuiti alla riserva dividendi.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 24

24.1 In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

RINVIO

Art. 25

25.1 Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari *pro tempore* vigenti in materia.

STATUTO

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art. 1

Il presente Statuto regola il funzionamento della Società denominata "Elba Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Società per Azioni" e, in forma abbreviata, "Elba Assicurazioni S.p.A.".

Ai fini di quanto previsto dagli artt. 2497 e ss. del codice civile, la Società è soggetta alla attività di direzione e coordinamento da parte di "REVO S.p.A.", con sede in Milano.

La Società fa parte del Gruppo Elba Assicurazioni. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza dei provvedimenti che la società REVO S.p.A. adotta per l'attuazione della normativa vigente e delle disposizioni impartite dall'IVASS nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo. Gli amministratori della Società forniscono alla società REVO S.p.A. ogni dato e informazione per l'emanazione dei provvedimenti.

Art.2

La Società ha per oggetto:

- L'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei seguenti Rami Danni di cui all'art. 2, comma 3, del Decreto Legislativo 7 settembre 2005. n. 209:
 - Infortuni (punto 1 della tabella);
 - Incendio ed elementi naturali (punto 8 della tabella);
 - Altri Danni ai Beni (punto 9 della tabella);
 - Responsabilità Civile Generale (punto 13 della tabella);
 - Cauzione (punto 15 della tabella);
 - Assistenza (punto 18 della tabella);
- la partecipazione a compagnie, consorzi ed altri enti che compiano operazioni di assicurazione e riassicurazione sia in Italia che all'estero;
- la rappresentanza di altre compagnie ed altri enti assicuratori in genere;
- le operazioni connesse, affini e consequenziali a quelle sopra indicate ed ogni altra che si renda opportuna in rapporto alla gestione delle attività sociali.

La Società può operare sia in Italia che all'estero.

Art.3

La Società ha la sede legale in Milano.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere Direzioni, Uffici distaccati e Rappresentanze Generali sia in Italia che all'estero.

Art. 4

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti.

CAPITALE SOCIALE - AZIONI

Art. 5

Il capitale sociale è di Euro 6.680.000,00 (seimilioneisecentottantamila virgola zero zero) ed è diviso in n. 668.000 azioni da Euro 10,00 (dieci virgola zero zero) ciascuna.

Art. 6

6.1 Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto a un voto.

6.2 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente Statuto.

Art. 7

7.1 Fatto salvo quanto per il diritto di prelazione qui di seguito disciplinato e quanto previsto ai successivi articoli 7.7 e 7.8, le azioni potranno essere liberamente trasferite in conformità alla normativa applicabile.

Il Socio che intenda alienare sotto qualsiasi forma le proprie azioni dovrà - salvo quanto stabilito al paragrafo 7.6 - offrirle preventivamente in prelazione agli altri Soci, inviando a tutti i Soci (presso il loro domicilio risultante dal Libro Soci) lettera raccomandata A.R., da spedirsi in copia per conoscenza anche al Consiglio di Amministrazione. Nella comunicazione devono essere indicate l'identità del potenziale acquirente, le condizioni della sua offerta, il corrispettivo e le modalità di pagamento.

Il diritto di prelazione da parte degli altri Soci può essere esercitato entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, mediante lettera raccomandata A.R., contenente l'indicazione del numero delle azioni per le quali la prelazione è esercitata, da inviare al Socio offerente e in copia per conoscenza al Consiglio di Amministrazione.

La prelazione sarà validamente esercitata solo se il numero delle azioni per le quali essa è complessivamente esercitata dai Soci sia almeno pari al numero delle azioni offerte.

Nel caso in cui il numero delle azioni complessivamente richiesto dai Soci che intendono esercitare la prelazione sia superiore al numero delle azioni offerte, si farà luogo, a cura del Consiglio di Amministrazione, ad un'assegnazione delle azioni offerte proporzionale alla quota di capitale posseduta da ciascuno dei Soci esercitanti la prelazione.

Qualora la prelazione non sia esercitata o qualora il numero di azioni complessivamente richiesto dai Soci che intendono esercitare la prelazione sia inferiore al numero delle azioni offerte, il Socio offerente sarà libero di perfezionare per intero il trasferimento, entro i 60 giorni successivi, purché al prezzo e alle condizioni comunicati agli altri Soci.

Qualora non vi provveda nel suddetto termine, le azioni saranno nuovamente soggette alla clausola di prelazione.

7.2 Il diritto di prelazione spetta ai Soci - salvo quanto stabilito al paragrafo 7.6 - pure in caso di trasferimenti di azioni a qualsiasi titolo, anche gratuito, inclusi - a titolo meramente esemplificativo - le permutate, le donazioni, i conferimenti in società od enti costituiti o costituendi, le fusioni, le scissioni, le cessioni d'azienda, la "cessio bonorum", le vendite a termine, i riporti, le vendite a seguito di esecuzione forzata e assegnazione a seguito di escussione di pegno, ed in genere qualsiasi atto od operazione che comporti, come effetto, il trasferimento della proprietà (anche nuda) delle azioni. Anche in tali casi il Socio che intende trasferire le azioni dovrà offrirle in prelazione, secondo quanto previsto al paragrafo 7.1 e al successivo paragrafo 7.3.

7.3 In caso di trasferimento con corrispettivo non in denaro o a titolo gratuito, il prezzo sarà determinato ex art. 1349, comma 1, del codice civile da un Collegio di tre arbitratori, formato da tre periti designati, uno dal Socio che intende trasferire, uno dal Socio o dai Soci che intende (intendono) esercitare la prelazione o, in difetto di tale designazione, entro 10 giorni dalla comunicazione della nomina del primo arbitratore, dal Presidente del Tribunale di Milano su istanza della parte interessata; il terzo, con funzioni di Presidente, dai due arbitratori previamente nominati, di comune accordo fra loro o, in mancanza, dallo stesso Presidente del Tribunale di Milano, sempre su istanza della parte interessata.

Il Collegio così costituito determinerà il giusto prezzo sulla base di parametri patrimoniali, reddituali e dell'avviamento della società alla data della nomina del Presidente del Collegio stesso.

Il Collegio provvederà alla determinazione, con decisione anche a maggioranza dei suoi membri, che dovrà essere emessa in forma di atto autentico e comunicata alle parti entro trenta giorni dalla accettazione dell'incarico da parte del terzo perito. Esso avrà ogni più ampia facoltà di regolare i propri lavori, salvo il rispetto del principio del contraddittorio, nonché di chiedere alle parti e a terzi informazioni e documenti necessari e comunque rilevanti per l'espletamento dell'incarico.

La determinazione del Collegio è vincolante per il Socio (o i Soci) che ha (hanno) esercitato la prelazione, ma non per il Socio offerente, nel senso che quest'ultimo potrà revocare la propria offerta, a mezzo lettera raccomandata A.R. da spedirsi entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione della determinazione del Collegio, ai Soci che hanno esercitato la prelazione. In caso di revoca dell'offerta, il Socio offerente non potrà nei successivi sei mesi trasferire a qualsiasi titolo le azioni offerte.

Decorso tale periodo le azioni saranno nuovamente soggette alla clausola di prelazione.

Le spese dell'arbitraggio saranno a carico del Socio o dei Soci che abbiano promosso la presente procedura, in parti uguali fra loro, salvo il caso di revoca dell'offerta da parte del Socio offerente, caso in cui esse saranno a carico esclusivo di quest'ultimo.

Nel caso di esercizio della prelazione, la girata delle azioni offerte e il pagamento del prezzo dovranno avere luogo contestualmente nei termini previsti nell'offerta in prelazione, oppure, nel caso di determinazione del prezzo da parte del Collegio di arbitratori, non oltre 30 giorni dalla comunicazione di tale determinazione salvo che siano necessarie delle autorizzazioni alla cessione nel qual caso la girata e il pagamento del prezzo dovranno avere luogo entro 10 giorni dall'ottenimento delle autorizzazioni.

7.4 I precedenti paragrafi si applicano anche ai diritti di opzione relativi a nuove emissioni di azioni.

7.5 Qualunque trasferimento compiuto in contrasto con o senza il rispetto del disposto della presente clausola risulterà inefficace nei confronti della Società e degli altri Soci.

7.6 Il diritto di prelazione sarà inoperante qualora la cessione debba avvenire a beneficio di soggetti o enti controllati da, controllanti e/ o sotto il comune controllo del socio che intenda trasferire, restando inteso che ai sensi del presente articolo, per "controllo" si intende quanto previsto ai punti 1 e 2 dell'art. 2359 del codice civile, fermo restando l'obbligo del socio cedente di riacquisire la partecipazione azionaria trasferita alla propria controllata nel caso di perdita del controllo della stessa.

7.7 Nel caso in cui la Società e/o una qualsiasi delle Parti ricevesse da un Terzo (come di seguito definito) un'offerta avente a oggetto l'acquisto del 100% (cento per cento) del capitale della Società (di seguito, la "Cessione con Trascinamento"), tanti soci da rappresentare collettivamente almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale della Società (di seguito, i "Soci Alienanti") avranno il diritto (di seguito, il "Diritto di Trascinamento") di richiedere a tutti gli altri soci della Società (di seguito, i "Soci Trascinati")- i quali, nel caso di esercizio di tale diritto, vi saranno obbligati - di cedere al Terzo (come di seguito definito) acquirente integralmente le partecipazioni da essi detenute nella Società alle medesime condizioni contrattuali accettate dai Soci Alienanti.

Il Diritto di Trascinamento potrà essere esercitato dai Soci Alienanti subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- (a) il prezzo di compravendita sia proporzionalmente identico per ciascun socio; e
- (b) il prezzo di compravendita, in ogni caso, sia congruo con il valore che spetterebbe al medesimo socio in caso di recesso dalla Società.

I Soci Alienanti potranno esercitare il Diritto di Trascinamento e, conseguentemente, attivare la procedura per l'esecuzione e il perfezionamento della Cessione con Trascinamento mediante invio a tutti i Soci Trascinati di una comunicazione scritta inviata con lettera raccomandata A.R. almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui è previsto il perfezionamento della Cessione con Trascinamento, contenente:

- (i) il nome del Terzo (come di seguito definito) acquirente;
- (ii) il prezzo, i termini e le condizioni della Cessione con Trascinamento;
- (iii) la data e il luogo in cui è previsto il perfezionamento della Cessione con Trascinamento. Subordinatamente al ricevimento della comunicazione scritta di cui sopra nonché al verificarsi delle condizioni sopra previste, tutti i soci saranno obbligati a cedere al Terzo (come di seguito definito) acquirente la totalità delle proprie partecipazioni nel capitale sociale della Società, alla medesima data e alle medesime condizioni contrattuali negoziate e concordate con il Terzo (come di seguito definito) acquirente da parte dei Soci Alienanti nel relativo contratto di compravendita.

Ai fini del presente statuto:

- "Parte Correlata" indica (i) qualunque persona giuridica appartenente al medesimo gruppo societario, (ii) qualunque persona fisica e/ o giuridica che rientra nella definizione di "parte correlata" ai sensi dell'allegato 1 del Regolamento CONSOB adottato con delibera 17221 del 12 marzo 2010, e (iii) qualunque persona fisica e/ o giuridica che detiene, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari, società fiduciarie o interposte persone, una partecipazione in una società che rientra in una qualsiasi delle categorie di cui ai precedenti paragrafi (i) e (ii); e

- "Terzo" indica un qualsiasi soggetto che non sia una Parte Correlata di uno dei soci della Società e che non abbia sottoscritto un accordo con una Parte Correlata di uno dei Soci della Società ai sensi del quale si sia obbligato a rivendere a quest'ultima, in tutto o in parte, il capitale sociale della Società.

7.8 Le Parti convengono che, nel caso in cui uno o più soci della Società intendano collettivamente trasferire a un terzo, in tutto o in parte, le proprie partecipazioni detenute nella Società e le azioni oggetto di vendita complessivamente rappresentino almeno il 51 % (cinquantuno per cento) del capitale sociale della Società (di seguito, i "Soci Venditori"), ciascuno degli altri soci (di seguito, il "Socio Non Venditore") avrà diritto di vendere a tale terzo la propria partecipazione, in misura proporzionale a quella venduta dai Soci Venditori ovvero alla media ponderata di quelle vendute dai Soci Venditori tenendo in considerazione le partecipazioni detenute da ciascun Socio Venditore (vale a dire che se ciascuno dei Soci Venditori intende trasferire una quota pari al 80% della sua intera partecipazione nella Società, ciascun Socio Non Venditore avrà il diritto di

co-vendere al terzo acquirente una quota pari al 80% della propria partecipazione nella Società ovvero se un Socio Venditore intende trasferire una quota pari al 70% della propria partecipazione nella Società pari al 60% del capitale sociale e un Socio Venditore intende trasferire una quota pari al 100% della propria partecipazione nella Società pari al 20% del capitale sociale, ciascun Socio Non Venditore avrà il diritto di co-vendere al terzo acquirente una quota pari al 77,5% della propria partecipazione nella Società) e congiuntamente ai Soci Venditori nonché ai medesimi termini e condizioni ed allo stesso prezzo per azione (di seguito, la "Cessione con Covendita").

Ai fini di permettere a ciascun Socio Non Venditore l'esercizio del diritto di covendita di cui sopra, i Soci Venditori daranno preventiva notizia a ciascun Socio Non Venditore, mediante avviso trasmesso a mezzo raccomandata A.R., indicando tutti i termini e le condizioni del trasferimento, il nominativo del cessionario, nonché ogni altra informazione necessaria per consentire a ciascun Socio Non Venditore di esercitare il proprio diritto di covendita. Entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'avviso, ciascun Socio Non Venditore avrà il diritto di avvalersi, inviando comunicazione al Socio Venditore in tal senso a mezzo raccomandata A.R., del diritto di covendita previsto in suo favore; in caso di esercizio del diritto di covendita, i Soci Venditori saranno tenuti a fare in modo che il terzo cessionario acquisti allo stesso prezzo (pro-quota) ed ai medesimi termini e condizioni una quota ovvero la totalità, a seconda del caso, della partecipazione detenuta da ciascun Socio Non Venditore nel capitale sociale della Società. Se nessun Socio Non Venditore trasmette alcuna comunicazione entro il termine suindicato, tale comportamento sarà considerato come volontà dei Soci Non Venditori di non esercitare il proprio diritto di covendita ai sensi di quanto sopra previsto con riferimento al trasferimento a terzi delle azioni in vendita in questione da parte dei Soci Venditori.

Qualora il terzo acquirente rifiutasse di acquistare, in tutto o in parte, anche le azioni in covendita dei Soci Non Venditori che avessero esercitato il diritto di covendita, i Soci Venditori potranno a loro scelta fare quanto segue:

- (i) rinunciare al trasferimento a terzi delle azioni in vendita, ovvero
- (ii) ridurre il numero delle loro azioni in vendita ed oggetto dell'offerta al terzo acquirente in misura tale da consentire ai Soci Non Venditori che abbiano esercitato il diritto di co-vendita di trasferire al terzo acquirente un numero proporzionalmente identico di azioni a quelle che saranno trasferite dai Soci Venditori.

Le Parti convengono che il diritto di covendita sopra previsto, si applica, mutatis mutandis:

- (i) a qualsiasi caso di alienazione e/ o trasferimento avente ad oggetto una qualsiasi partecipazione nel capitale sociale della Società, sotto qualsiasi forma effettuata, ivi inclusi in via meramente esemplificativa la cessione di diritti di prelazione, di diritti di opzione rivenienti da aumenti di capitale, la permuta o il conferimento in natura o sotto altra forma della stessa a terzi;
- (ii) ad ogni trasferimento di diritti di opzione ed alla costituzione o trasferimento di ogni altro diritto inerente ad una qualsiasi partecipazione nel capitale sociale della Società;
- (iii) ogni alienazione e/ o trasferimento a titolo gratuito, restando inteso che in tale ipotesi trova applicazione la procedura di cui al precedente articolo 7.3 ai fini della determinazione del valore della partecipazione oggetto del diritto di covendita.

7.9 La Società può acquisire dai Soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i Soci finanziamenti con obbligo di rimborso. La Società può inoltre acquisire fondi dai Soci ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso. Il tutto nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso Soci.

7.10 Le partecipazioni sociali possono essere oggetto di intestazione fiduciaria. Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria in capo a società fiduciarie operanti ai sensi della legge 1966/1939 e successive modifiche ed

integrazioni, l'eventuale atto con il quale la fiduciaria provveda alla intestazione a sé medesima e alla reintestazione in capo al/ ai proprio/i originario/i fiduciante/i delle azioni delle quali risulta intestataria, non configurando un trasferimento della proprietà del bene, non rileva ai fini della prelazione spettante ai Soci.

7.11 Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria in capo a società fiduciarie operanti ai sensi della legge 1966/1939 e successive modifiche ed integrazioni, i soci prendono atto che l'esercizio dei diritti sociali da parte della società fiduciaria avviene per conte e nell'esclusivo interesse del fiduciante effettivo

proprietario della partecipazione al quale solo, pertanto, saranno imputabili gli effetti giuridici discendenti da tale esercizio.

ASSEMBLEE

Art. 8

L'Assemblea Ordinaria e/ o Straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede legale o altrove in Italia, mediante avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno 15 giorni prima di quelle fissate per l'adunanza.

In alternativa, l'Assemblea Ordinaria e/ o Straordinaria può essere convocata con avviso da spedirsi all'indirizzo dei Soci, di tutti i componenti gli organi amministrativi e di controllo per lettera raccomandata o telefax o posta elettronica o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione può indicare anche la data dell'eventuale riunione in seconda convocazione. L'Assemblea Ordinaria, per le deliberazioni di cui all'art. 2364 del codice civile, deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari ragioni le richiedano, l'Assemblea Ordinaria potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente più anziano di età fra quelli presenti o da chi a tale compito sia designato dagli Azionisti presenti. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, designato degli intervenuti. L'Assemblea si costituisce e delibera con le maggioranze stabilite dalla legge, salvo per le delibere aventi ad oggetto:

- a) l'aumento del capitale sociale;
- b) l'approvazione di progetti di fusione o di scissione;
- c) la determinazione dei compensi degli Amministratori;
- d) le modifiche dello Statuto Sociale;

per le quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 65% del capitale sociale. Le maggioranze qualificate sopra previste non si applicano nel caso in cui le suddette delibere siano necessarie per ottemperare alla normativa applicabile e alle richieste delle autorità di vigilanza.

Art. 9

9.1 I soci (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'art. 2370 e.e.) devono esibire i propri titoli (o certificati) al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare e a votare in Assemblea. 9.2 Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge mediante

delega scritta. La rappresentanza in Assemblea è regolata dall'art. 2372 del codice civile. 9.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe e il diritto di intervento all'Assemblea.

9.4 L'Assemblea Ordinaria e/o Straordinarie può tenersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio conferenza o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti.

E' pertanto necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuire agli stessi via telefax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possano affluire, (salvo il caso di Assemblea totalitaria), dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 10

Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione e alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 11

11.1 Le deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità alle norme di legge e del presente Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

11.2 Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

11.3 I verbali delle Assemblee Straordinarie devono essere redatti da un notaio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 12

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione i cui membri sono eletti dall'Assemblea Ordinaria, previa determinazione del loro numero, comunque dispari, e comunque non inferiore a 3 e non superiore a 7.

Gli Amministratori durano in carica fino a tre esercizi e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata senza indugio dagli Amministratori per la ricostituzione dello stesso.

Qualora vengano a cessare tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 13

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, sceglie tra i suoi membri il Presidente e può nominare uno o più vice Presidenti, nonché, anche al di fuori del Consiglio, il Segretario. Il Consiglio può altresì nominare un Amministratore Delegato determinando i limiti della delega.

Art. 14

Il Consiglio può nominare un Direttore Generale, stabilendone le relative attribuzioni, ovvero attribuire la carica e le corrispondenti funzioni ad un membro del Consiglio medesimo.

Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso il Presidente, i Vice Presidenti o l'Amministratore Delegato, riferisce tempestivamente, in ogni caso con periodicità almeno trimestrale, al Collegio Sindacale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e/o dalle società controllate; in particolare, riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi. La comunicazione è effettuata di norma in occasione delle riunioni consiliari. Quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, potrà essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 15

Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società. Esso delibera in ordine a tutto ciò che possa occorrere in relazione a tali scopi e può stipulare mandati e conferire procure, anche ad estranei, per determinati atti ed affari o per loro categorie. Non sono delegabili le attribuzioni di cui agli artt. 2423, 2443, 2446 e 2447 del codice civile. Spettano al Consiglio di Amministrazione le deliberazioni di cui all'art. 2365, comma 2, cod. civ ..

Art. 16

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti mediante lettera raccomandata o telegramma o posta elettronica spediti rispettivamente almeno otto giorni o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima di quello della riunione.

La convocazione del Consiglio è obbligatoria quando ne è fatta domanda scritta da due Consiglieri, con indicazione degli argomenti da trattare.

Il luogo dell'adunanza può essere diverso dalla sede legale, purchè in Italia.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono anche essere tenute in videoconferenza o in teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire

la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.

Art. 17

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio Sindacale.

Art. 18

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in caso di Sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età. In difetto sono presiedute da altro Amministratore designato dal Consiglio.

Possono essere invitati ad assistervi il Direttore Generale ed altre persone la cui presenza sia ritenuta utile.

Art. 19

Salvo quanto previsto nel comma che segue, per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio sulle seguenti materie sono valide purché vi sia il voto favorevole di almeno 4 / 5 (quattro quinti) dei componenti del Consiglio di Amministrazione:

- a) acquisto, vendita, conferimento, cessione, permuta, trasferimento di beni immobili;
- b) costituzione di diritti reali su beni immobili o concessione degli stessi in locazione ultranovennale;
- c) assunzione, cessione o conferimento di partecipazioni per importi superiori ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila);
- d) acquisto, cessione o conferimento di azienda o di ramo di azienda;
- e) attribuzione deleghe e poteri;
- f) assunzione di indebitamento finanziario nei confronti di terzi per importi superiori a Euro 500.000;
- g) concessione a terzi di garanzie diverse da quelle legate all'attività assicurativa;
- h) ripartizione compensi amministratori e determinazione trattamento economico dell'Amministratore Delegato.

Art. 20

20.1 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono verbalizzate e trascritte su apposito libro tenuto a norma di legge. I verbali sono firmati da chi ha presieduto la seduta e controfirmati dal Segretario.

20.2 Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritti dal Presidente e dal Segretario

Art. 21

Rientra nei poteri del Presidente e dell'Amministratore Delegato conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe e procure per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di sub-delega.

Art. 22

Gli Amministratori e i Sindaci, oltre al compenso per loro rispettivamente previsto dai successivi Artt. 27 e 29, hanno diritto al rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.

RAPPRESENTANZA DI FRONTE AI TERZI – FIRMA SOCIALE**Art. 23**

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominati, ai Vice Presidenti e all'Amministratore Delegato spetta la rappresentanza legale della Società.

Art. 24

La firma sociale spetta singolarmente al Presidente.

Spetta altresì, nei limiti dei poteri loro conferiti e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione e quindi se del caso anche disgiuntamente fra loro, ai Vice Presidenti, all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale e a quei Dirigenti, agli altri Dipendenti ed agli Agenti Generali della Società che lo stesso Consiglio designa.

Art. 25

La rappresentanza giudiziale della Società spetta, disgiuntamente fra loro, al Presidente, ai Vice Presidenti, all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale e a quei Dirigenti che il Consiglio di Amministrazione designa.

Lo stesso Consiglio può attribuire la rappresentanza giudiziale agli Agenti Generali della Società per determinati atti ed affari o per loro categorie.

Art. 26

La sottoscrizione di atti e documenti può essere fatta mediante riproduzione meccanica della firma, ove non ostino disposizioni di legge.

COLLEGIO SINDACALE - SOCIETA' DI REVISIONE**Art. 27**

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea e funzionanti ai sensi di legge.

I membri del Collegio Sindacale durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

L'Assemblea determinerà il compenso annuale per ciascun membro.

I membri del Collegio Sindacale devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti dalla legge per l'assunzione della carica di sindaco presso società di assicurazione. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Collegio Sindacale potrà avvalersi dell'attività di terzi di volta in volta incaricati ed operanti sotto la responsabilità del Collegio stesso e potrà inoltre avvalersi delle risultanze dei controlli che vengano effettuati da parte di società di revisione abilitate e fornite dei requisiti prescritti ai sensi della normativa applicabile.

Il controllo contabile è in ogni caso affidato ad una società di revisione nominata dall'Assemblea ai sensi della normativa applicabile; all'atto di nomina, l'Assemblea determinerà il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

BILANCIO

Art. 28

L'esercizio sociale inizia il 1 ° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del progetto di bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, in conformità alle norme del Codice Civile e delle leggi speciali.

Art. 29

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dopo gli accantonamenti alle riserve di legge e a quelle speciali, sono devoluti agli Azionisti a titolo di dividendo, salva diversa deliberazione dell'Assemblea Ordinaria diretta a costituire particolari accantonamenti e riserve.

L'Assemblea Ordinaria, oltre a stabilire i compensi annuali spettanti agli organi sociali dalla stessa nominati, approva le politiche di remunerazione a favore degli organi sociali e del personale, inclusi eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari ed altri compensi di natura variabile. Al Consiglio di Amministrazione spetta poi stabilire il criterio di riparto.

Art. 30

Il pagamento dei dividendi viene effettuato presso la Sede sociale o nei luoghi indicati dal Consiglio di Amministrazione, dietro esibizione dei certificati azionari per l'annotazione dell'eseguito pagamento o per lo stacco delle cedole.

PROROGA - LIQUIDAZIONE

Art. 31

Nel caso di scioglimento della Società, anticipato o per scadenza del termine, gli Amministratori allora in carica assumeranno le funzioni e le responsabilità di Liquidatori, salvo che l'Assemblea Straordinaria non decida diversamente.

Art. 32

I Liquidatori, entro un anno dalla loro entrata in funzione, e comunque annualmente ove la liquidazione si protraesse, debbono riunire l'Assemblea per riferire sull'andamento della liquidazione.

Art. 33

Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.

* * *

ALLEGATO SUB B) – STATUTO POST FUSIONE

PROGETTO DI FUSIONE - ALLEGATO A)

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art. 1

- 1.1 È costituita la società in forma di società per azioni denominata "REVO Insurance S.p.A.", in breve "REVO S.p.A." (la "Società").
- 1.2 La Società è la risultante della fusione per incorporazione della *Special Purpose Acquisition Company* denominata REVO S.p.A. (in breve "**Revo SPAC**") in Elba Assicurazioni S.p.A., giusto atto repertorio del notaio [●] in data [●].

Art. 2

- 2.1 La Società ha per oggetto l'esercizio, sia in Italia che all'estero, dell'attività assicurativa, sia in via diretta che di riassicurazione o di retrocessione, nei seguenti Rami Danni di cui all'art. 2, comma 3, del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni (il "**Codice**");

- 1. Infortuni;
- 2. Malattia;
- 3. Corpi di Veicoli Terrestri;
- 4. Corpi di Veicoli Ferroviari;
- 5. Corpi di Veicoli Aerei;
- 6. Corpi di Veicoli Marittimi, Lacustri e Fluviali;
- 7. Merci Trasportate;
- 8. Incendio ed Elementi Naturali;
- 9. Altri Danni ai Beni;
- 11. Responsabilità Civile Aeromobili;
- 12. Responsabilità Civile Veicoli Marittimi, Lacustri e Fluviali;
- 13. Responsabilità Civile Generale;
- 14. Credito;

- 15. Cauzione;
 - 16. Perdite Pecuniarie;
 - 18. Assistenza.
- 2.2 Ai fini di cui sopra la Società può esercitare, non nei confronti del pubblico, l'attività di assunzione di partecipazioni e interessenze, sotto qualsiasi forma, in altre società e/o imprese, compagnie, consorzi ed altri enti il cui oggetto sociale comprenda l'attività di assicurazione e/o riassicurazione sia in Italia che all'estero nonché assumere la rappresentanza di altre compagnie ed altri enti assicuratori in genere.
- 2.3 La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie (ivi incluse le operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari, e/o la prestazione di garanzie e/o finanziamenti) necessarie e/o utili al raggiungimento dell'oggetto sociale, e, in particolare: (i) l'acquisto, vendita, locazione, sublocazione ed amministrazione di immobili propri; (ii) il finanziamento ed il coordinamento tecnico, commerciale, amministrativo e finanziario delle società partecipate; e (iii) nell'ambito delle attività di gestione delle partecipazioni acquisite, anche in via indiretta, la fornitura in favore delle partecipate di servizi di consulenza di natura amministrativa e/o finanziaria nonché di altri servizi comunque connessi o strumentali alla gestione e ottimizzazione delle partecipazioni detenute.
- 2.4 La Società, nella sua qualità di capogruppo del Gruppo Revo Insurance, adotta nei confronti delle società di cui all'art. 210-ter, comma 2, del Codice i provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo, ai sensi dell'art. 214-bis del Codice.

Art. 3

- 3.1 La Società ha la sede legale in Verona.
- 3.2 Il Consiglio di Amministrazione può istituire, trasferire e sopprimere Direzioni, Uffici distaccati, succursali, agenzie, dipendenze e Rappresentanze Generali sia in Italia che all'estero.

Art. 4

- 4.1 La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI

Art. 5

- 5.1 Il capitale sociale è di Euro 6.680.000 (seimilioneiseicentottantamila) ed è diviso in n. 22.300.000 (ventidemilioneitrecentomila) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale (tali azioni ordinarie, e tutte le ulteriori azioni ordinarie di volta in volta esistenti, le "**Azioni Ordinarie**") e n. 710.000 (settecentodiecimila) azioni speciali senza indicazione del valore nominale (le "**Azioni Speciali**").

È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 cod. civ.

- 5.2 L'Assemblea straordinaria del [●] della Società ha – tra l'altro – deliberato:
- (i) di emettere massime numero 2.320.000 (duemilionitrecentoventimila) azioni ordinarie senza variazione del capitale sociale, da assegnare a titolo gratuito ai portatori dei "diritti di assegnazione" ivi deliberati ("**Diritti di Assegnazione**"), in conformità al relativo regolamento approvato dalla Assemblea straordinaria del [●] della Società, al 30 novembre 2022, data del 1° (primo) anniversario della data di efficacia dell'operazione di acquisizione da parte di Revo SPAC di partecipazioni in Elba Assicurazioni S.p.A. (l'"**Operazione Rilevante**");
 - (ii) di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., per il periodo di cinque anni dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria del [●], la facoltà di aumentare gratuitamente il capitale sociale anche in più *tranches*, a servizio dell'attuazione di piani di incentivazione azionaria, per un ammontare nominale massimo non superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale rappresentato da Azioni Ordinarie al momento di esercizio della delega e con emissione di un numero massimo di Azioni Ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, non superiore al 5% (cinque per cento) delle Azioni Ordinarie esistenti al momento di esercizio della delega, mediante assegnazione di corrispondente importo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio di volta in volta approvato ai sensi dell'art. 2349 cod. civ., nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti nei piani di incentivazione azionaria;
 - (iii) di delegare al Consiglio di Amministrazione, per il periodo di cinque anni dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria del [●], ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento, anche in via scindibile ai sensi dell'art. 2439, comma 2, cod. civ., con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4 primo periodo e comma 5, cod. civ., per un ammontare nominale massimo non superiore a 668.000 (seicentossessantottomila) Euro del capitale sociale, con facoltà di stabilire l'eventuale sovrapprezzo, e con emissione di un numero massimo di Azioni Ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, non superiore a 2.462.000 (duemilioni quattrocentosessantadue) Azioni Ordinarie.
- 5.3 L'assemblea, a mezzo della necessaria modifica statutaria, potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.
- 5.4 Le Azioni Ordinarie, le Azioni Speciali e i Diritti di Assegnazione sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-*bis* e seg. del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, e successive modifiche e integrazioni (il "**TUF**").
- 5.5 Le Azioni Ordinarie sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono

ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni Azione Ordinaria attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi ai sensi di Statuto e di legge. Nel caso di comproprietà di un'azione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, con l'osservanza della normativa *pro tempore* vigente.

5.6 Le Azioni Speciali attribuiscono gli stessi diritti delle Azioni Ordinarie fatta eccezione esclusivamente per quanto segue:

5.6.1 sono intrasferibili per il periodo massimo previsto dalla legge, fatti salvi i trasferimenti effettuati in favore di società controllate (in via diretta e/o indiretta) dal titolare delle Azioni Speciali oggetto del trasferimento e/o dai soci di quest'ultimo ovvero dai loro eredi, intendendosi per trasferimento qualsiasi negozio o fatto che, a qualsiasi titolo, comporti il trasferimento a terzi della proprietà, nuda proprietà o diritti reali di godimento dei/sui titoli o la sottoposizione degli stessi a vincoli e/o gravami di qualsiasi natura, reali e/o personali, in favore di terzi;

5.6.2 sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;

5.6.3 sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, prevedendo che per ogni n. 1 (una) Azione Speciale si ottengano in conversione:

5.6.3.1 n. 6 (sei) Azioni Ordinarie, per il 40% (quaranta per cento) del loro ammontare nel caso in cui il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate su Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., per almeno 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 11,576699 (undici/576699) per Azione Ordinaria, senza variazione del capitale sociale;

5.6.3.2 n. 7 (sette) Azioni Ordinarie, per il 60% (sessanta per cento) del loro ammontare nel caso in cui il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate su Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., per almeno 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 12,96590288 (dodici/96590288) per Azione Ordinaria, senza variazione del capitale sociale;

fermo restando che, in caso di rettifiche ai valori delle Azioni Ordinarie comunicate da Borsa Italiana S.p.A., i valori di cui ai precedenti punti 5.6.3.1 e 5.6.3.2 saranno conseguentemente rettificati secondo il "fattore K" comunicato da Borsa Italiana.

Qualora, entro il 4 agosto 2026, data in cui sarà decorso il termine di 60 (sessanta) mesi dalla data di approvazione dell'Operazione Rilevante da parte dell'Assemblea di Revo SPAC, non si sia verificata una o entrambe le condizioni per la conversione automatica, per ogni Azione Speciale residua si otterrà in conversione n. 1 (una) Azione Ordinaria, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.

5.6.4 Qualora venga promossa un'offerta pubblica di acquisto e/o di scambio avente ad oggetto le Azioni Ordinarie e/o i Diritti di Assegnazione ("**Offerta Pubblica**"), le

Azioni Speciali sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie come segue, a seconda dei valori economici attribuiti a ciascuna Azione Ordinaria nell'Offerta Pubblica ("Prezzo"):

- (a) nel caso in cui il Prezzo sia uguale o maggiore di Euro 12,96590288 (dodici/96590288), nella misura di n. 7 (sette) Azioni Ordinarie per ogni n. 1 (una) Azione Speciale per il 100% del loro ammontare, senza variazione del capitale sociale;
- (b) nel caso in cui il Prezzo sia minore di Euro 12,96590288 (dodici/96590288), ma uguale o maggiore di Euro 11,576699 (undici/576699), nella misura di n. 6 (sei) Azioni Ordinarie per ogni n. 1 (una) Azione Speciale per il 40% (quaranta per cento) del loro ammontare, e nella misura di n. 7 (sette) Azioni Ordinarie per ogni n. 1 (una) Azione Speciale per il restante 60% (sessanta per cento) del loro ammontare, senza variazione del capitale sociale;
- (c) nel caso in cui il Prezzo sia minore di Euro 11,576699 (undici/576699) ma superiore o uguale di Euro 9,2613592 (nove/2613592), nella misura di n. 3 (tre) Azioni Ordinarie per n. 1 (una) Azione Speciale per il 100% (cento per cento) del loro ammontare, senza variazione del capitale sociale;
- (d) nel caso in cui il Prezzo sia minore di Euro 9,2613592 (nove/2613592), nella misura di n. 1 (una) Azione Ordinaria per n. 1 (una) Azione Speciale per il 100% (cento per cento) del loro ammontare, senza variazione del capitale sociale,

fermo restando che, in caso di rettifiche ai valori delle Azioni Ordinarie comunicate da Borsa Italiana S.p.A., i valori di cui alle precedenti lettere (a), (b), (c) e (d) saranno conseguentemente rettificati secondo il "fattore K" comunicato da Borsa Italiana.

- 5.7 In caso di aumento di capitale sociale da effettuare mediante emissione di sole Azioni Ordinarie, il diritto di sottoscrivere le Azioni Ordinarie di nuova emissione sarà riconosciuto a tutti i soci (salvo che il relativo diritto di opzione sia escluso nei modi di legge o non spetti) in proporzione ed in relazione alle azioni - siano Azioni Ordinarie o Azioni Speciali - da ciascuno degli stessi detenute al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale.
- 5.8 Nel caso in cui la Società partecipi ad una fusione per incorporazione i titolari delle Azioni Speciali avranno diritto di ricevere, nell'ambito del rapporto di cambio, azioni munite delle stesse caratteristiche delle Azioni Speciali.
- 5.9 La conversione automatica delle Azioni Speciali avverrà senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale. In conseguenza della conversione automatica delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie, il Consiglio di Amministrazione provvederà a: (a) annotare la conversione nel libro soci con annullamento delle Azioni Speciali ed emissione delle Azioni Ordinarie; (b) depositare presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2436, comma 6, cod. civ., il testo dello Statuto con (b1) la modificazione del numero complessivo delle azioni e più precisamente del numero delle azioni delle diverse categorie – qualora sussistenti – in cui è suddiviso il capitale sociale e/o (b2) l'eliminazione delle clausole dello Statuto decadute per effetto della conversione di tutte le Azioni

Speciali in Azioni Ordinarie ai sensi del presente articolo 5; nonché (c) comunicare la conversione mediante comunicato stampa pubblicato sul sito internet della Società, nonché effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune.

- 5.10 Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto al Consiglio di Amministrazione.

CONFERIMENTI – ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Art. 6

- 6.1 I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'Assemblea.
- 6.2 La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse, se concorrono le condizioni di legge e a mezzo delle necessarie modifiche statutarie, azioni privilegiate, azioni di risparmio, warrants e obbligazioni, anche convertibili in azioni; l'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni o di altri titoli, se consentito dalla legge.

TITOLO III

RECESSO

Art. 7

- 7.1 Il socio può recedere nei casi previsti dalla legge. Non spetta il diritto di recesso nei casi previsti dall'art. 2437, comma 2, cod. civ.
- 7.2 I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni e il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

SEZIONE PRIMA – ASSEMBLEA DEI SOCI

ASSEMBLEA – COMPETENZE

Art. 8

- 8.1 L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera sugli oggetti ad essa attribuiti dal presente Statuto, dalla legge e dai regolamenti. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci.
- 8.2 L'Assemblea ordinaria:
- (a) delibera sulle materie attribuite alla sua competenza dalla normativa *pro tempore* vigente o da altre previsioni dello Statuto ovvero su argomenti sottoposti dal

Consiglio di Amministrazione;

- (b) approva le politiche di remunerazione a favore degli organi sociali e del personale rilevante come identificato dalla Società in conformità alla normativa applicabile alle imprese di assicurazione, inclusi i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
- (c) può approvare un Regolamento dei lavori assembleari e, ove approvato, è competente a deliberare in merito alle modifiche a detto Regolamento.

Le procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società possono prevedere che il Consiglio di Amministrazione approvi le “operazioni di maggiore rilevanza”, come definite dal regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12.03.2010 (come successivamente modificato), nonostante l'avviso contrario del comitato di amministratori indipendenti competente a rilasciare il parere in merito alle suddette operazioni, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 cod. civ.. In tal caso l'assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in assemblea.

- 8.3 L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto (salvi i poteri attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo articolo 16.4 e ai sensi del precedente articolo 5.2), sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza e non derogata dallo Statuto.
- 8.4 L'Assemblea speciale dei titolari di Azioni Speciali delibera sugli oggetti a essa attribuiti dal presente Statuto, dalla legge e dai regolamenti, secondo quanto di seguito previsto.
 - (a) Qualora i soci titolari di Azioni Speciali siano chiamati ad esprimere la propria approvazione in merito a deliberazioni dell'Assemblea che modifichino o pregiudichino i loro diritti quali titolari di Azioni Speciali, ivi incluse le modifiche al presente articolo 8.4 e all'articolo 5.6, si applica l'art. 2376 cod. civ.. Le deliberazioni di cui alla presente lettera (a) possono essere adottate anche con votazione separata da parte dei titolari di Azioni Speciali medesimi nell'ambito dell'Assemblea generale.
 - (b) Qualora i soci titolari di Azioni Speciali siano chiamati ad assumere determinazioni diverse da quelle di cui alla precedente lettera (a) del presente articolo 8.4, dette determinazioni sono adottate con votazione separata da parte dei titolari di Azioni Speciali nell'ambito dell'Assemblea generale, fermo restando che gli stessi – ove lo ritengano opportuno – possono riunirsi in apposita Assemblea speciale. In tal caso, l'Assemblea speciale è convocata mediante avviso trasmesso agli aventi diritto via posta elettronica o posta elettronica certificata almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'adunanza, fermo restando che la stessa potrà tenersi anche in forma totalitaria con la partecipazione dell'intero capitale rappresentato dalle Azioni Speciali tempo per tempo in circolazione.

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Art. 9

- 9.1 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta esso lo ritenga opportuno, ovvero, in conformità a quanto previsto dall'art. 2367 cod. civ. su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la diversa percentuale prevista dalla normativa *pro tempore* vigente.
- 9.2 In ogni caso, l'Assemblea ordinaria, per l'approvazione del bilancio, deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, nei casi previsti dalla legge, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
- 9.3 Fermi i poteri di convocazione statuiti da altre disposizioni di legge, l'Assemblea può essere convocata, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche dal Collegio Sindacale o da almeno n. 2 (due) dei suoi componenti, ai sensi della normativa *pro tempore* vigente.
- 9.4 L'Assemblea è convocata mediante avviso, che contiene le informazioni richieste dalla normativa vigente, anche a ragione delle materie trattate, pubblicato nei termini di legge sul sito internet della Società e con le ulteriori modalità previste dalle disposizioni di legge o di regolamento *pro tempore* vigenti.
- 9.5 L'Assemblea dei soci può essere convocata in Italia, anche fuori dal comune in cui si trova la sede sociale, o in altri paesi dell'Unione Europea o in Regno Unito o in Svizzera.
- 9.6 L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, si tiene, di regola, in unica convocazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2369, primo comma, cod. civ.; tuttavia, il Consiglio di Amministrazione può stabilire che l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, si tenga in più convocazioni, fissando una seconda convocazione. Di tale determinazione è data notizia nell'avviso di convocazione.
- 9.7 Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla normativa *pro tempore* vigente, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno 1/40 (un quarantesimo) del capitale sociale, ovvero la diversa percentuale stabilita dalla normativa *pro tempore* vigente, possono, con domanda scritta, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea risultanti dall'avviso di convocazione della stessa, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti e predisponendo una relazione sulle materie di cui propongono la trattazione, nonché presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La convocazione e l'integrazione dell'ordine del giorno su richiesta dei soci non sono ammesse per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-ter, primo comma, del TUF. La legittimazione all'esercizio del diritto è comprovata dal deposito di copia della comunicazione o certificazione rilasciata dall'intermediario ai sensi della normativa *pro tempore* vigente.

INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Art. 10

- 10.1 La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono

disciplinate dalla normativa vigente.

- 10.2** Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società oppure mediante posta elettronica certificata secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe e il diritto di intervento all'Assemblea.

- 10.3** Il Consiglio di Amministrazione può designare, di volta in volta per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto al voto possono conferire delega ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, dandone informativa nell'avviso di convocazione.

- 10.4** Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, redatto in conformità alla normativa tempo per tempo vigente e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio scelto dal Presidente.

- 10.5** Il Consiglio di Amministrazione può predisporre l'attivazione di uno o più collegamenti a distanza con il luogo in cui si tiene l'Assemblea, che consentano ai soci che non intendano recarsi presso tale luogo per partecipare alla discussione, di seguire comunque i lavori assembleari ed esprimere al momento della votazione il proprio voto, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario (a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

Art. 11

- 11.1** L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente (ove nominato) o, in caso di assenza o impedimento di entrambi, da altra persona designata dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2371 cod. civ.

- 11.2** Spetta al Presidente dell'Assemblea:

- (a) constatare la regolare costituzione della stessa e se essa sia costituita in numero valido per deliberare;
- (b) accertare – anche attraverso soggetti dal medesimo incaricati – l'identità e la legittimazione dei presenti a partecipare e votare in Assemblea nonché la regolarità delle deleghe;
- (c) dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea; e
- (d) stabilire le modalità di votazione (che in ogni caso dovranno consentire

l'identificazione in relazione a ciascun voto espresso) ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni,

il tutto nel rispetto del Regolamento dei lavori assembleari, ove adottato ai sensi del precedente articolo 8.2(c).

- 11.3** Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, designato dall'Assemblea su proposta del Presidente medesimo, quando non sia necessaria la presenza di un notaio a norma di legge e, se del caso, da scrutatori, anche non soci, da lui scelti fra i presenti.

MAGGIORANZE

Art. 12

- 12.1** Salvo quanto previsto dal presente articolo e dalle altre previsioni del presente Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge. ⁽¹⁾

SEZIONE SECONDA – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – COMPOSIZIONE, NOMINA, DURATA, SOSTITUZIONE

Art. 13

- 13.1** La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 7 (sette) a un massimo di 11 (undici) membri. L'Assemblea ordinaria convocata per fare luogo alla nomina del Consiglio di Amministrazione determina il numero dei componenti nel limite di cui al presente comma.
- 13.2** Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies*, TUF, nonché ogni altro requisito e/o criterio, inclusi i criteri di competenza, correttezza, dedizione di tempo e gli

⁽¹⁾ Nell'ipotesi in cui il progetto di fusione per incorporazione di Revo SPAC in Elba Assicurazioni S.p.A. ("Fusione"), cui è allegato il presente Statuto della società incorporante quale risultante dalla Fusione (che include l'eliminazione degli attuali artt. 10.3 e 5.8(iv) dello statuto di Revo SPAC), non venisse approvato dall'assemblea straordinaria di Revo SPAC con il *quorum* rafforzato dei 2/3 del capitale sociale con diritto di voto previsto dall'attuale art. 10.3 dello statuto di Revo SPAC medesima, il presente Statuto della società incorporante quale risultante dalla Fusione includerà (i) come nuovo art. 12.2 la previsione dell'attuale art. 10.3 dello statuto di Revo SPAC del seguente tenore: "*Fermo quanto altrove previsto nel presente Statuto, le modifiche degli articoli 8, 12, 5.1 (con riferimento alla mancata indicazione del valore nominale), 5.3 e 5.6 del presente Statuto, nonché delle caratteristiche dei Diritti di Assegnazione previste dal relativo Regolamento sono approvate dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in qualunque convocazione, almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale con diritto di voto.*" e (ii) come nuovo art. 5.6.5 la previsione dell'attuale art. 5.8(iv) dello statuto di Revo SPAC del seguente tenore: "*in caso di scioglimento della Società, attribuiscono ai loro titolari il diritto di veder liquidata la propria quota di patrimonio netto di liquidazione in via postergata rispetto ai titolari delle Azioni Ordinarie.*".

specifici limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa *pro tempore* vigente. La composizione del Consiglio di Amministrazione assicura l'equilibrio tra i generi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente. Inoltre, almeno la metà degli amministratori (da determinarsi con arrotondamento per eccesso, ove necessario) deve possedere i requisiti di indipendenza richiesti per i sindaci dall'art. 148 del TUF. Fatti salvi gli ulteriori requisiti di indipendenza richiesti in capo agli Amministratori previsti dal TUF, dalla normativa di Vigilanza o dalle previsioni contenute nel codice di autodisciplina ove recepito dalla Società, un amministratore può essere di norma considerato indipendente se:

- (a) non intrattiene, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, né ha intrattenuto negli ultimi 3 (tre) anni, relazioni personali, professionali, economiche con la Società, con le sue controllate, con gli amministratori esecutivi, con l'azionista o gruppo di azionisti che controllano la Società, di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio;
- (b) non è titolare, direttamente, o indirettamente, o per conto di terzi, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società, né partecipa a patti parasociali attraverso i quali uno o più soggetti esercitano il controllo della Società stessa; non è stretto familiare di amministratori esecutivi della Società o di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate alle lettere (a) e (b) (di seguito tali requisiti di indipendenza, complessivamente, i "**Requisiti di Indipendenza**").

I Requisiti di Indipendenza devono essere dichiarati dall'interessato al momento della presentazione delle liste e quindi verificati successivamente alla nomina dal Consiglio di Amministrazione.

Il venir meno di tali Requisiti di Indipendenza in capo a un Amministratore non comporta la decadenza dall'ufficio qualora gli stessi permangano in capo al numero minimo di Amministratori sopraindicato.

In aggiunta ai requisiti stabiliti dalla normativa – anche autoregolamentare – *pro tempore* vigente, almeno 1 (uno) tra i componenti dell'organo amministrativo deve avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio in materia di presidi relativi al sistema di governo societario e ai rischi aziendali, con specifica attinenza a quelli di natura ambientale e sociale (di seguito tali requisiti di esperienza maturata, i "**Requisiti di Competenza**").

- 13.3 La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate (i) dal Consiglio di Amministrazione uscente e (ii) dai soci, secondo la procedura di cui alle disposizioni seguenti, salvo quanto diversamente o ulteriormente previsto da inderogabili norme di legge o regolamentari.
- 13.4 Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori, gli azionisti di Azioni Ordinarie che, al momento della presentazione della lista, siano titolari – da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori – di una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari e che verrà di volta in volta comunicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, nonché il Consiglio di Amministrazione uscente, previo parere favorevole non vincolante del comitato endo-consiliare cui è attribuita la competenza in materia di nomine. Quanto alle

liste presentate dagli azionisti, la titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente per la pubblicazione delle liste medesime.

- 13.5** Le liste presentate dagli azionisti devono essere depositate presso la sede sociale – anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza definito dal Consiglio di Amministrazione secondo modalità rese note nell’avviso di convocazione, che consenta l’identificazione dei soggetti che procedono al deposito – almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello previsto per l’Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società con le modalità e nei termini previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente. La lista eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione dovrà essere depositata presso la sede sociale e pubblicata con le modalità sopra descritte almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l’Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.
- 13.6** Le liste prevedono un numero di candidati non superiore al numero massimo di amministratori previsto dallo Statuto, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Inoltre:
- (a) al fine del rispetto del numero minimo di Amministratori indipendenti di cui al precedente articolo 13.2, ciascuna lista che contenga un numero di candidati pari o superiore a 2 (due) deve altresì contenere e indicare espressamente anche un numero di candidati in possesso dei Requisiti di Indipendenza pari ad almeno metà (da determinarsi con arrotondamento per eccesso, ove necessario);
 - (b) al fine di assicurare l’equilibrio tra generi in conformità alla disciplina *pro tempore* vigente, ciascuna lista che contenga un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) dovrà contenere ed espressamente indicare un numero di candidati tale da garantire che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti per le società quotate su mercati regolamentati, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall’applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo dovrà essere arrotondato secondo le disposizioni normative di volta in volta vigenti;
 - (c) ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a 7 (sette) dovrà contenere ed espressamente indicare: (i) il candidato Presidente e il candidato Amministratore Delegato; e (ii) i candidati che abbiano i Requisiti di Competenza.
- 13.7** A ciascuna lista devono essere allegati: (i) *curriculum vitae* dei candidati nonché le informazioni sugli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; (ii) dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità o interdizione, nonché l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società, inclusa la dichiarazione circa l’eventuale possesso dei Requisiti di Indipendenza e/o dei Requisiti di Competenza; (iii)

l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato la lista e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta (ove applicabile), nonché una sintetica descrizione del processo di selezione dei candidati; *(iv)* l'indicazione della principale competenza professionale di ciascun candidato; *(v)* le dichiarazioni degli azionisti che presentano, o concorrono a presentare, una lista, diversi dagli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza nei confronti di costoro, di rapporti di collegamento qualificati come rilevanti dalla normativa *pro tempore* vigente e applicabile alla Società; e *(vi)* ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili. La lista presentata dal Consiglio di Amministrazione e/o dai soci con la finalità di eleggere la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione dovranno essere accompagnate da una proposta di delibera inerente alla determinazione del numero complessivo dei membri da eleggere, della loro durata in carica e remunerazione, fatto salvo quanto previsto all'art. 2389 cod. civ.

- 13.8** Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario (per tale intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo) nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse; inoltre, ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
- 13.9** Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Tuttavia, la mancanza della documentazione relativa a singoli candidati di una lista non comporta automaticamente l'esclusione dell'intera lista, bensì dei soli candidati a cui si riferiscono le irregolarità.
- 13.10** Ove siano state depositate più liste, al termine della votazione risulteranno eletti i candidati delle due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, individuati con i seguenti criteri: *(i)* dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione nella lista, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere tranne uno; e *(ii)* dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima. Qualora la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero dei consiglieri da eleggere indicati al punto *(i)* che precede, i restanti amministratori saranno tratti dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; in caso di insufficienza di candidati in tale seconda lista, i restanti amministratori saranno nominati dalle eventuali ulteriori liste nell'ordine dei voti dalle stesse conseguiti.
- 13.11** In caso di parità di voti tra liste, si procederà ad una nuova votazione da parte dell'Assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.
- 13.12** Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari e statutarie, di volta in volta vigenti applicabili alla Società, in materia di sussistenza de: *(a)* i Requisiti di Competenza, e/o *(b)* i requisiti di equilibrio tra generi (maschile e femminile) e/o *(c)* i Requisiti di Indipendenza, verranno esclusi i candidati

che non possiedano, a seconda del caso, i Requisiti di Competenza e/o i requisiti che consentano il rispetto dell'equilibrio tra generi e/o i Requisiti di Indipendenza, come ultimi in ordine progressivo dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti e saranno sostituiti con il/i primo/i candidato/i non eletto/i, tratto/i dalla medesima lista – o dalle eventuali ulteriori liste via via più votate per numero di voti secondo quanto previsto all'articolo 13.10 – che abbia/no detto/i requisito/i. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto nel rispetto di tutti i requisiti prescritti dal precedente 13.2 dello Statuto. Nel caso in cui non sia possibile attuare tale procedura di sostituzione o ad esito della stessa procedura non sia comunque garantita la predetta composizione del Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari e statutarie di volta in volta vigenti e applicabili alla Società in materia, a seconda del caso, di esperienza maturata dagli amministratori e/o indipendenza e/o riparto tra generi (maschile e femminile), gli amministratori mancanti saranno eletti dall'Assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

- 13.13** Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei voti, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, di volta in volta vigenti e applicabili alla Società, anche in materia di Requisiti di Competenza, e/o di equilibrio tra generi (maschile e femminile) e/o Requisiti di Indipendenza.
- 13.14** In mancanza di liste, ovvero qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti, ovvero qualora in applicazione dell'articolo 13.10 il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, ovvero qualora non debba essere rinnovato l'intero Consiglio di Amministrazione, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i membri del Consiglio di Amministrazione saranno nominati dall'Assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo di mantenere il numero di amministratori nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari e/o statutarie di volta in volta vigenti anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) e/o Requisiti di Indipendenza e/o Requisiti di Competenza.
- 13.15** Gli amministratori durano in carica per un periodo, stabilito dall'Assemblea, non superiore a tre esercizi; scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
- 13.16** Se nel corso dell'esercizio vengono a cessare dalla carica, per dimissioni, revoca o per qualsiasi altra causa, uno o più amministratori, gli amministratori rimasti in carica dovranno provvedere alla loro sostituzione per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. nel rispetto, se del caso, dei requisiti di indipendenza e i criteri statuari di competenza professionale dell'amministratore da sostituire nonché la disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi. Gli amministratori cooptati rimarranno in carica sino alla prima Assemblea dei soci.

PRESIDENTE, AMMINISTRATORE DELEGATO, ALTRI ORGANI DELEGATI E RAPPRESENTANZA

SOCIALE

Art. 14

14.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente e può eleggere l'Amministratore Delegato, il quale può altresì ricoprire il ruolo di Direttore Generale, stabilendone i relativi poteri, incluso in ogni caso quello di dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, e/o conferire poteri esecutivi a uno o più consiglieri. Presidente e Amministratore Delegato durano in carica per tutta la durata del Consiglio stesso. Il Consiglio può designare in via permanente un Segretario, anche al di fuori dei suoi componenti fissandone, eventualmente, la remunerazione.

14.2 Presidente del Consiglio di amministrazione

Il Presidente, oltre a esercitare le ulteriori funzioni previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto:

- (a) presiede l'Assemblea e sovrintende al suo svolgimento e ai suoi lavori, secondo quanto meglio previsto all'articolo 11;
- (b) ha un ruolo di impulso nel funzionamento del Consiglio di Amministrazione e di organizzazione e coordinamento dei relativi lavori. In particolare, convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione, ne stabilisce l'ordine del giorno tenuto conto anche delle proposte di delibera formulate dall'Amministratore Delegato nonché del parere dei comitati endo-consiliari (ove richiesto), ne introduce la trattazione e coordina i lavori, provvedendo, fra l'altro, affinché: (i) vengano tempestivamente fornite a tutti i consiglieri adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno e (ii) siano trattate con priorità le questioni a rilevanza strategica. Per un efficace svolgimento dei propri compiti, il Presidente informandone l'Amministratore Delegato, accede alle informazioni aziendali della Società a tal fine necessarie;
- (c) provvede affinché il processo di autovalutazione sia svolto con efficacia;
- (d) promuove l'efficiente funzionamento del sistema di governo societario nel suo complesso;
- (e) favorisce la dialettica interna al Consiglio di Amministrazione, in particolare tra consiglieri esecutivi e non esecutivi;
- (f) in coordinamento con l'Amministratore Delegato, ove nominato, sovrintende alle relazioni esterne, istituzionali e con le Autorità pubbliche e di Vigilanza, nonché ai rapporti con la generalità degli azionisti.

Il Presidente non può avere competenze o funzioni esecutive.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate, in successione, dal Vice Presidente, se nominato, o dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano di carica e, a parità di anzianità di carica, dal più anziano di età.

14.3 Amministratore Delegato

L'Amministratore Delegato, ove nominato, oltre a esercitare i poteri attribuitigli dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio di

Amministrazione e nell'ambito degli indirizzi generali, programmatici e strategici deliberati da quest'ultimo e sotto la sua vigilanza:

- (a) coordina e sovrintende alla gestione della Società;
- (b) attende alla gestione operativa degli affari assicurativi e riassicurativi della Società nonché delle attività a ciò strumentali, controllandone l'andamento;
- (c) sovrintende e provvede alla gestione del personale e all'organizzazione del lavoro, valorizzando le politiche delle risorse umane della Società verso il perseguimento di obiettivi di integrazione, continuità manageriale, favorendo un adeguato clima motivazionale;
- (d) indirizza e cura l'attuazione e il mantenimento della funzionalità e dell'adeguatezza complessiva dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile determinato dal Consiglio di Amministrazione; in particolare, definisce in dettaglio l'assetto organizzativo dell'impresa, i compiti e le responsabilità delle unità operative di base nonché i processi decisionali;
- (e) è responsabile dell'attuazione, del mantenimento e del monitoraggio del sistema di governo societario, dando corso alle relative politiche, nel rispetto dei ruoli e dei compiti ad esso attribuiti, curando il mantenimento della funzionalità e dell'adeguatezza complessiva di tale sistema e proponendo iniziative volte all'adeguamento ed al rafforzamento dello stesso;
- (f) è incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, e, nel rispetto del Codice di Corporate Governance delle società quotate, gli sono conferiti tutti i poteri che gli consentano di adempiere a tutte le relative funzioni;
- (g) riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione sulle attività svolte nell'esercizio delle funzioni e dei poteri a lui attribuiti, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, sull'operatività corrente, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società o sue controllate;
- (h) cura, d'intesa e in coordinamento con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, la comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società nonché i rapporti con le Autorità di Vigilanza;
- (i) d'iniziativa e responsabilità propria, elabora ipotesi strategiche, industriali, finanziarie e di sviluppo organizzativo e/o straordinario (budget e piani pluriennali) della Società, formulando proposte agli organi collegiali per le relative valutazioni e le conseguenti determinazioni di competenza.

In caso di eccezionale urgenza, l'Amministratore Delegato, sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione, può assumere deliberazioni in merito a ogni materia di competenza del Consiglio di Amministrazione, purché non attribuita da norme inderogabili di legge o da previsioni di Statuto alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione. In ogni caso, le decisioni così assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione successiva.

14.4 Il Consiglio di Amministrazione costituisce al suo interno, con l'osservanza delle disposizioni normative *pro tempore* vigenti, i comitati endo-consiliari ritenuti necessari od

opportuni al buon funzionamento e allo sviluppo della Società, inclusi quelli in materia di remunerazione, nomine, controllo interno e rischi, sostenibilità e parti correlate. I membri dei comitati sono nominati, revocati e sostituiti, secondo necessità, dal Consiglio di Amministrazione.

I comitati sono investiti delle funzioni e dei poteri ad essi attribuiti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dal Consiglio di Amministrazione, il quale può anche deliberare di accorparne le funzioni.

- 14.5** Fermo quanto previsto dal precedente articolo 14.1, il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, nominare un Direttore Generale stabilendone i relativi poteri e conferire procure a terzi, per determinati atti o categorie di atti. In tal caso trova applicazione il successivo articolo 18.
- 14.6** La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, in successione al Vice Presidente, se nominato, o all'Amministratore Delegato o ancora al componente del Consiglio di Amministrazione più anziano di carica e, a parità di anzianità di carica, più anziano di età. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questo. La rappresentanza spetta, altresì, agli amministratori muniti di delega dal Consiglio di Amministrazione, ai dirigenti apicali (incluso il Direttore Generale, ove nominato), agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri ad essi conferiti.
- 14.7** Le copie e gli estratti dei verbali che devono essere prodotti alle Autorità giudiziarie, amministrative, finanziarie o che siano richiesti a ogni altro effetto di legge, sono dichiarati conformi all'originale dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

CONVOCAZIONE E ADUNANZE

Art. 15

- 15.1** Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, di regola una volta al mese e, comunque, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta scritta da almeno 2 (due) consiglieri in carica. Il Consiglio di Amministrazione può essere altresì convocato su iniziativa del Collegio Sindacale ovvero di almeno 2 (due) membri del Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 15.2** Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente con avviso che contiene l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno, inviato mediante posta, posta elettronica, posta elettronica certificata o qualsiasi mezzo di comunicazione comportante certezza di ricezione almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.
- 15.3** Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o videoconferenza, a condizione che sia consentito: (a) al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) al soggetto verbalizzante di

percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

- 15.4** Alle riunioni del Consiglio partecipa con funzioni consultive il Direttore Generale, ove nominato.

POTERI E DELIBERAZIONI

Art. 16

- 16.1** Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, ove nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, sono presiedute dal consigliere nominato dai presenti.
- 16.2** Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 16.3** Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'Assemblea dalla legge e ferme restando le autorizzazioni assembleari previste dal presente Statuto. La gestione della Società sarà condotta anche in ottica di successo sostenibile, inteso quale creazione di valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti, tenendo conto degli interessi degli altri *stakeholders* rilevanti per la Società.
- 16.4** Oltre ad esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge e dal presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare circa: (a) la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge; (b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; (c) l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società; (d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci; (e) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; e (f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. L'attribuzione delle competenze da (a) ad (f) al Consiglio di Amministrazione non esclude la concorrente competenza dell'Assemblea nelle stesse materie.
- 16.5** Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 cod. civ., ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e d'intesa con gli organi delegati, può conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del Consiglio di Amministrazione.
- 16.6** Rientra nei poteri degli organi delegati conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.
- 16.7** In occasione delle riunioni e con cadenza almeno trimestrale, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sono informati, anche a cura degli organi delegati, sull'andamento della gestione sull'attività svolta dalla Società e dalle sue controllate, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, con particolare riguardo alle operazioni in cui gli amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi o che siano influenzate

dall'eventuale soggetto che eserciti attività di direzione e coordinamento. Per ragioni di tempestività, L'informativa al Collegio Sindacale può altresì avvenire direttamente anche mediante nota scritta.

COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Art. 17

- 17.1** Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso determinato dall'Assemblea in via complessiva, all'atto della nomina, sia per i componenti del Consiglio di Amministrazione che per la partecipazione ai Comitati endoconsiliari, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione.
- 17.2** Ai sensi dell'art. 2389, comma 3, cod. civ., l'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione.

SEZIONE TERZA – DIREZIONE GENERALE

DIRETTORE GENERALE

Art. 18

- 18.1** Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale di cui determina i compiti e i poteri.
- 18.2** Il Direttore Generale provvede, ove nominato, nei limiti dei poteri conferitigli e secondo gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, alla gestione di tutti gli affari correnti, esercita i poteri in materia di attività assicurativa, di spesa e di operazioni finanziarie nei limiti assegnatigli, sovrintende all'organizzazione e al funzionamento dei servizi.
- 18.3** In ogni caso, il Direttore Generale esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto, da eventuali regolamenti nonché dalle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione.

SEZIONE QUARTA – DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Art. 19

- 19.1** Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca, previo parere obbligatorio non vincolante del Collegio Sindacale, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità alle norme di legge, il quale svolge le funzioni disciplinate dall'art. 154-bis del TUF e da ogni altra disposizione normativa tempo per tempo vigente e applicabile alla Società. Il Consiglio di Amministrazione determina inoltre i poteri, i mezzi e il trattamento economico, in conformità alla predetta normativa e a quanto previsto dal successivo par. 19.2.
- 19.2** Al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari sono attribuiti adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti stabiliti dalla legge e da altre disposizioni applicabili, nonché poteri e funzioni eventualmente stabiliti dal Consiglio di

Amministrazione all'atto della nomina o con successive deliberazioni.

- 19.3** Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i requisiti prescritti dalla normativa *pro tempore* vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, in particolare deve possedere specifica competenza in materia amministrativa e contabile, finanziaria o del controllo di gestione o di audit interno di una società i cui strumenti finanziari siano quotati su un mercato regolamentato ovvero che svolge attività bancaria, assicurativa o finanziaria o, comunque, di rilevanti dimensioni. Spetta al Consiglio di Amministrazione la verifica della sussistenza dei predetti requisiti.
- 19.4** Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di quanto sopra stabilito per l'esercizio delle proprie funzioni.

SEZIONE QUINTA – COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

COLLEGIO SINDACALE – NOMINA, DURATA E SOSTITUZIONE

Art. 20

- 20.1** Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci, secondo le procedure di cui agli articoli seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari. I sindaci devono possedere i requisiti di eleggibilità, professionalità, onorabilità e indipendenza prescritti dalla legge e dal presente Statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, TUF, nonché ogni altro requisito e/o criterio previsto dalla normativa *pro tempore* vigente / rispettare i criteri di competenza, correttezza, dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa *pro tempore* vigente. La composizione del Collegio Sindacale assicura l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi.
- 20.2** Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari – da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori – di una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari e che verrà di volta in volta comunicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime.
- 20.3** Le liste sono depositate presso la sede sociale, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente, almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società con le modalità e nei termini previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.
- 20.4** Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono

contrassegnati in ciascuna sezione (sezione “sindaci effettivi”, sezione “sindaci supplenti”) da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Le liste, ove contengano, considerando entrambe le sezioni, un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), devono contenere in entrambe le sezioni un numero di candidati tale da garantire che la composizione del collegio sindacale, sia nella componente effettiva sia nella componente supplente, rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti per le società quotate su mercati regolamentati, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per difetto all'unità inferiore.

20.5 A ciascuna lista devono essere allegati i seguenti documenti, pena l'irricevibilità della medesima:

- (i)** informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione al capitale sociale avente diritto di voto complessivamente detenuta;
- (ii)** dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi secondo la vigente normativa regolamentare;
- (iii)** esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;
- (iv)** ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

20.6 Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario (per tale intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo) nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse; inoltre, ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

20.7 Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste saranno ridotte alla metà.

20.8 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Tuttavia, la mancanza della documentazione relativa a singoli candidati di una lista non comporta automaticamente l'esclusione dell'intera lista, bensì dei soli candidati a cui si riferiscono le irregolarità.

20.9 All'elezione dei sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (“**Lista di Maggioranza**”) sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due sindaci effettivi e un sindaco supplente; (ii) dalla

seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il terzo sindaco effettivo ("**Sindaco di Minoranza**"), al quale spetterà la presidenza del Collegio Sindacale, e il secondo sindaco supplente ("**Sindaco Supplente di Minoranza**"). In caso di parità di voti tra liste, si procederà ad una nuova votazione da parte dell'Assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

- 20.10** Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) verrà escluso il candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza e sarà sostituito dal candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.
- 20.11** Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti, risulteranno eletti tre sindaci effettivi e due supplenti indicati nella lista come candidati a tali cariche, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).
- 20.12** I sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), nei casi in cui, per qualsiasi motivo, (i) venga a mancare un sindaco effettivo tratto dalla Lista di Maggioranza, a questo subentrerà il sindaco supplente tratto dalla Lista di Maggioranza, (ii) venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi sarà sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza. Ove per qualsiasi motivo non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, subentrerà il supplente più anziano, e dovrà essere convocata l'Assemblea, affinché la stessa provveda all'integrazione del collegio con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).
- 20.13** In mancanza di liste, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Collegio Sindacale con le modalità previste nel presente articolo, i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti saranno nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari, di volta in volta vigenti anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).

COLLEGIO SINDACALE - CONVOCAZIONE, ADUNANZE E DELIBERAZIONI

Art. 21

- 21.1** Il Collegio Sindacale si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è

validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

- 21.2** Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che: (i) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documentazione.

REVISIONE LEGALE

Art. 22

- 22.1** La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, da un revisore legale o da una società di revisione legale abilitata ai sensi di legge (iscritto nel registro istituito ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come successivamente modificato e integrato).
- 22.2** Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i compensi dei soggetti comunque incaricati della revisione legale dei conti, si osservano le disposizioni delle norme di legge e regolamentari vigenti.

SEZIONE SESTA – BILANCIO – UTILI – SCIOGLIMENTO – RINVIO

BILANCIO E UTILI

Art. 23

- 23.1** Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
- 23.2** Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio, in conformità alle prescrizioni di legge e di altre disposizioni applicabili, tra le quali quelle della normativa speciale per le imprese di assicurazione.
- 23.3** Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, e/o le riserve disponibili possono essere rispettivamente pagati e distribuiti ai soci a titolo di dividendo nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente Statuto, ovvero accantonati a riserva, previa approvazione anche dell'Assemblea speciale dei soci titolari di Azioni Speciali.
- 23.4** Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione, durante il corso dell'esercizio, di acconti sul dividendo, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
- 23.5** I dividendi non riscossi dal socio e prescritti a termini di legge sono della Società e attribuiti alla riserva dividendi.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 24

24.1 In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

RINVIO

Art. 25

25.1 Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari *pro tempore* vigenti in materia.

ALLEGATO SUB C) – REGOLAMENTO DEI DIRITTI DI ASSEGNAZIONE REVO INSURANCE S.P.A.

REGOLAMENTO DEI DIRITTI DI ASSEGNAZIONE REVO

INSURANCE S.P.A. (già Elba Assicurazioni S.p.A.)

Articolo 1 – Definizioni

Nel presente regolamento (il “**Regolamento**”) i seguenti termini hanno il significato ad essi qui attribuito:

Assemblea di Emissione	La riunione dell’Assemblea straordinaria della Società svoltasi in data [●] 2022.
Azioni di Compendio	Le massime numero 2.320.000 (duemilioneitrecentoventimila) azioni ordinarie di REVO Insurance, prive di valore nominale, di nuova emissione da assegnare ai portatori di Diritti di Assegnazione ai termini e alle condizioni di cui al successivo Articolo 3.
Borsa Italiana	Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari, n. 6.
Data di Assegnazione	Indica il 30 novembre 2022
Diritti di Assegnazione	I “Diritti di Assegnazione REVO Insurance S.p.A.”, ammessi alla negoziazione sul mercato Euronext STAR Milan.
Euronext Milan	Il mercato regolamentato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
Euronext STAR Milan	Il segmento del mercato Euronext Milan di Borsa Italiana istituito per valorizzare le PMI con caratteristiche di eccellenza e per aumentare la loro visibilità verso gli investitori italiani ed esteri.
Monte Titoli	La società di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. con sede legale in Milano, Piazza degli Affari, n. 6 e denominazione commerciale “Euronext Securites Milan”.
Rapporto di Assegnazione	Il numero di Azioni di Compendio assegnate a titolo gratuito ai portatori dei Diritti di Assegnazione, pari ad n. 1 (una) Azione di Compendio ogni n. 5 (cinque) Diritti di Assegnazione.
Regolamento dei Diritti di Assegnazione REVO Insurance o Regolamento	Il presente regolamento dei diritti di assegnazione.
Società o Società Incorporante o REVO Insurance	REVO Insurance S.p.A. (già Elba Assicurazioni S.p.A.), con sede in Viale dell’Agricoltura 7, codice fiscale e Partita IVA 05850710962.

Articolo 2 – Diritti di Assegnazione

In occasione dell'Assemblea di Emissione viene deliberata la fusione per incorporazione (la "**Fusione**") di REVO S.p.A. ("**REVO**" o "**Società Incorporanda**") in Elba Assicurazioni S.p.A. che, conseguentemente alla fusione e per l'effetto della stessa, assumerà la denominazione sociale di REVO Insurance S.p.A. ("**REVO Insurance**").

Alla data del presente Regolamento il capitale sociale della Società Incorporanda è rappresentato da n. 22.300.000 (ventiduemilionitrecentomila) azioni ordinarie ("**Azioni Ordinarie REVO**") e n. 710.000 (settecentodiecimila) azioni speciali ("**Azioni Speciali REVO**"), senza indicazione del valore nominale.

Risultano inoltre in circolazione totali n. 11.599.989 (undicimilionicinquecentonovantanovemilanovecentoottantanove) diritti di assegnazione di REVO (i "**Diritti di Assegnazione REVO**") disciplinati dal relativo regolamento (il "**Regolamento dei Diritti di Assegnazione REVO**"), come approvato dall'Assemblea degli Azionisti di REVO in data 3 maggio 2021.

La predetta Fusione comporterà l'annullamento delle Azioni Ordinarie REVO, delle Azioni Speciali REVO e dei Diritti di Assegnazione REVO nonché delle azioni ordinarie di Elba Assicurazioni S.p.A. (le "**Azioni Ordinarie Elba**") e contestuale emissione, da parte della Società Incorporante di azioni, ordinarie e speciali, e di diritti di assegnazione, da assegnare in sostituzione agli azionisti di REVO e ai detentori di Diritti di Assegnazione REVO in egual numero e in ragione delle azioni e/o diritti di assegnazione posseduti alla data di effetto della Fusione.

In particolare, per il caso in cui la Fusione abbia effetto prima del, e comunque entro il 30 novembre 2022 compreso, è previsto che a favore dei portatori dei Diritti di Assegnazione REVO sia emesso e assegnato n. 1 (uno) Diritto di Assegnazione per ogni n. 1 (uno) Diritto di Assegnazione REVO detenuto.

Conseguentemente, l'Assemblea di Emissione ha deliberato di emettere e assegnare n. 11.599.989 (undicimilionicinquecentonovantanovemilanovecentoottantanove) Diritti di Assegnazione e quindi massime n. 2.320.000 (duemilionitrecentoventimila) Azioni di Compendio senza variazione del capitale sociale di REVO Insurance, da assegnare a titolo gratuito ai portatori dei Diritti di Assegnazione, ai termini e alle condizioni di cui al successivo Articolo 3.

Tutti i Diritti di Assegnazione saranno identificati dal medesimo Codice ISIN e del tutto fungibili. I Diritti di Assegnazione saranno al portatore, liberamente trasferibili, ammessi al sistema di amministrazione accentrata di Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del D.lgs. n. 58/1998 e dei relativi regolamenti di attuazione, nonché negoziati su Euronext STAR Milan a partire dal [●].

Articolo 3 - Assegnazione delle Azioni di Compendio

I Diritti di Assegnazione incorporano il diritto di ricevere a titolo gratuito un numero di Azioni di Compendio determinato in ragione del Rapporto di Assegnazione ai termini e alle condizioni di cui al presente Regolamento.

In particolare, alla Data di Assegnazione i portatori dei Diritti di Assegnazione avranno diritto di ricevere in un'unica soluzione, le Azioni di Compendio loro spettanti in ragione del Rapporto di Assegnazione. Le Azioni di Compendio assegnate ai portatori dei Diritti di Assegnazione ai termini che precedono saranno rese disponibili dalla Società per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli, il giorno di liquidazione successivo alla Data di Assegnazione.

L'assegnazione delle Azioni di Compendio ai termini e alle condizioni che precedono avverrà senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei portatori dei Diritti di Assegnazione e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale della Società.

Le Azioni di Compendio avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla Data di Assegnazione e, pertanto, saranno munite delle cedole in corso a tale data.

Articolo 4 - Diritti dei portatori dei Diritti di Assegnazione in caso di operazioni sul capitale sociale della Società

Qualora la Società dia esecuzione:

1. ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione di nuove azioni (in opzione e/o con esclusione del diritto di opzione), anche al servizio di *warrant* validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili o con *warrant* o comunque ad operazioni che diano luogo allo stacco di un diritto negoziabile, ad eccezione degli aumenti di capitale deliberati dalla Assemblea di Emissione, il Rapporto di Assegnazione non sarà modificato;
2. ad aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni, il Rapporto di Assegnazione sarà incrementato proporzionalmente al rapporto di assegnazione gratuita, previa deliberazione dell'Assemblea della Società;
3. al raggruppamento/frazionamento delle azioni, il Rapporto di Assegnazione sarà diminuito/incrementato proporzionalmente al rapporto di raggruppamento/frazionamento, previa deliberazione dell'Assemblea della Società;
4. ad aumenti gratuiti del capitale senza emissione di nuove azioni o a riduzioni del capitale per perdite senza annullamento di azioni ordinarie della Società, il Rapporto di Assegnazione non sarà modificato;
5. ad operazioni di fusione/scissione in cui la Società non sia la società incorporante/beneficiaria, il Rapporto di Assegnazione sarà conseguentemente modificato sulla base dei relativi rapporti di concambio/assegnazione, previa deliberazione dell'Assemblea della Società.

Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione, diversa da quelle considerate nei punti precedenti e suscettibile di determinare effetti analoghi, sarà rettificato il Rapporto di Assegnazione secondo metodologie di generale accettazione, previa – ove necessario – deliberazione dell'Assemblea della Società.

Articolo 5 – Parti Frazionarie

In tutti i casi in cui, in applicazione del presente Regolamento, il portatore di Diritti di Assegnazione avesse diritto a ricevere un numero non intero di azioni, lo stesso avrà diritto di ricevere azioni fino alla concorrenza del numero intero inferiore e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria eccedente.

Articolo 6 – Regime Fiscale

L'assegnazione, l'acquisto, la detenzione e la cessione dei Diritti di Assegnazione da parte dei rispettivi titolari sono soggetti al regime fiscale di volta in volta vigente e applicabile al singolo titolare.

Articolo 7 – Varie

Tutte le comunicazioni della Società ai portatori dei Diritti di Assegnazione verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante comunicato stampa pubblicato sul sito internet della Società.

Il possesso dei Diritti di Assegnazione comporta la piena accettazione di tutte le condizioni indicate nel presente Regolamento. Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana. Per qualsiasi contestazione relativa ai Diritti di Assegnazione ed alle disposizioni del presente Regolamento sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Milano.